



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione Politica della sanità

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla legge federale sulle professioni psicologiche (legge sulle professioni psicologiche, LPPsi)

3003 Berna, dicembre 2006

Indice

1	Situazione iniziale	1
2	Procedura di consultazione	1
3	Sintesi dei risultati della consultazione	2
4	Risultati della consultazione in dettaglio.....	7
41	Osservazioni generali.....	7
42	Osservazioni sui singoli articoli	13
Art. 1	Oggetto	13
Art. 2	Scopo e campo d'applicazione	14
Art. 2	Variante dell'art. 2 (Scopo e campo d'applicazione)	16
Art. 3	Definizione della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento.....	17
Art. 4	Obiettivi generali della formazione e del perfezionamento	18
Art. 5	Protezione dei titoli.....	19
Art. 6	Obiettivi	20
Art. 7	Requisiti applicabili alla formazione universitaria.....	21
Art. 8	Denominazione dei diplomi universitari in psicologia.....	23
Art. 9	Diplomi universitari svizzeri riconosciuti.....	23
Art. 10	Riconoscimento di diplomi universitari esteri.....	24
Art. 11	Obiettivi del perfezionamento	24
Art. 12	Estensione e durata del perfezionamento.....	25
Art. 13	Ammissione al perfezionamento: disposizioni generali.....	26
Art. 14	Ammissioni al perfezionamento in psicoterapia.....	26
Art. 15	Riconoscimento di titoli di perfezionamento da parte della Confederazione	27
Art. 16	Riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri.....	27
Art. 17	Scopo dell'accreditamento	28
Art. 18	Obbligo di accreditamento	28
Art. 19	Criteri di accreditamento	28
Art. 20	Domanda e autovalutazione	29
Art. 21	Valutazione da parte di terzi.....	29
Art. 22	Decisione di accreditamento	30
Art. 23	Durata di validità	30
Art. 24	Oneri e revoca	30
Art. 25	Modifica di un ciclo di perfezionamento accreditato	30
Art. 26	Finanziamento dell'accreditamento.....	31
Art. 27	Principio	31
Art. 28	Esercizio della professione indipendente	31
Art. 28	Variante dell'art. 28 Esercizio della professione indipendente	33
Art. 29	Esercizio professionale nell'ambito del servizio pubblico.....	33
Art. 30	Obbligo di autorizzazione.....	34
Art. 31	Obbligo di comunicazione	34
Art. 32	Condizioni d'autorizzazione.....	34
Art. 33	Limitazione dell'autorizzazione e oneri	35
Art. 34	Revoca dell'autorizzazione.....	35
Art. 35	Doveri professionali.....	35
Art. 36	Autorità cantonale di vigilanza	36
Art. 37	Misure disciplinari.....	36
Art. 38	Procedimento disciplinare in un altro Cantone.....	37
Art. 39	Assistenza amministrativa.....	37
Art. 40	Effetti del divieto di esercitare una professione a titolo indipendente	37

Art. 41	Prescrizione	37
Art. 42	Istanza di accreditamento.....	38
Art. 43	Organo di accreditamento	38
Art. 44	Composizione e organizzazione della commissione delle Professioni psicologiche	38
Art. 45	Compiti e competenze	39
Art. 46	Decisioni delle organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento	39
Art. 47	Commissione di ricorso per la formazione e il perfezionamento in psicologia.....	39
Art. 48	Disposizioni penali	40
Art. 49	Esecuzione	41
Art. 50	Disposizioni transitorie.....	41
Art. 51	Modifica del diritto vigente	43

Allegati

- 1 Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione
- 2 Statistica
- 3 Elenco dei destinatari

1 Situazione iniziale

Attualmente non esiste una normativa federale che disciplina le professioni psicologiche, anche se a livello cantonale vigono in parte ordinamenti diversi. La maggior parte dei Cantoni ha introdotto un regime di autorizzazioni per l'esercizio indipendente della psicoterapia. Le leggi universitarie cantonali e la legge sulle scuole universitarie professionali disciplinano la formazione universitaria in psicologia e proteggono i titoli accademici (lic. phil., bachelor, master ecc.), ad esempio nel settore della psicologia.

Questo squilibrio normativo viene criticato da tempo anche perché non garantisce in misura sufficiente la parità di trattamento nell'ambito della protezione dei pazienti e dei consumatori. La nuova legge federale sulle professioni psicologiche si prefigge di creare norme giuridiche uniformi a livello federale per la denominazione delle professioni, la protezione dei titoli, il perfezionamento e l'esercizio della professione. Contribuisce inoltre a garantire alla popolazione l'accesso a prestazioni psicologiche di qualità e, di rimando, a migliorare la protezione della salute.

Nel 1991 la Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) ha chiesto al Consiglio federale di elaborare una normativa federale sulla formazione e sul perfezionamento delle professioni mediche che comprendesse anche la formazione e il perfezionamento degli psicoterapeuti ed eventuali altre formazioni universitarie nel campo della medicina.

Visti i numerosi riscontri negativi scaturiti dalla consultazione relativa all'avamprogetto di legge sulle professioni mediche (LPMed) quanto alla possibilità di integrare gli psicologi nella lista delle professioni mediche, il 17 luglio 1998 il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha chiesto al Consiglio federale di scorporare la psicologia e la psicoterapia e di elaborare una legge ad hoc per le professioni psicologiche.

Il 19 agosto 1998 il Consiglio federale ha chiesto al DFI di elaborare una legge federale per il settore della psicologia. I lavori legislativi sono stati affidati all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Le considerazioni circa la necessità di tutelare a livello nazionale le professioni psicologiche sono avvalorate dal fatto che, nel 2001, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale (il primo all'unanimità, il secondo a larga maggioranza) si sono espressi a favore di una normativa sulle professioni psicologiche (mozioni Wicki e Triponez).

2 Procedura di consultazione

Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla legge sulle professioni psicologiche (LPPsi) il 22 giugno 2005.

Sono stati interpellati i Cantoni, i partiti politici, le federazioni centrali dell'economia, i tribunali federali e le altre organizzazioni e cerchie interessate, per un totale di 150 destinatari (cfr. allegato 3). La procedura di consultazione si è conclusa il 31 ottobre 2005. Complessivamente, i pareri inoltrati sono stati 128. Quelli richiesti sono stati 104 (26 provenienti da servizi cantonali della sanità e della salute pubblica, 6 da partiti politici, 64 da altre organizzazioni e cerchie interessate), quelli spontanei 24 (cfr. allegato 2).

Il presente rapporto contiene una sintesi dei pareri inoltrati, suddivisi in base alle considerazioni generali sulla LPPsi e alle considerazioni dettagliate sui singoli articoli. Le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto per indicare i partecipanti sono elencate all'allegato 1.

3 Sintesi dei risultati della consultazione

In breve

In generale

- **88 dei 128 pareri provengono da organizzazioni e cerchie interessate del settore della psicologia** (federazioni centrali e associazioni di categoria, istituti privati di perfezionamento).
- La **grande maggioranza dei partecipanti approva** l'avamprogetto di legge sulle professioni psicologiche e lo valuta in modo globalmente positivo.
- I punti fondamentali e incontestati dell'avamprogetto sono la **protezione dei titoli** in quanto tale, la **tutela della salute** e la **protezione dall'inganno e dal raggiro**.

Stakeholder (organismi e soggetti direttamente interessati)

- **24 Cantoni**, la CDS e la CRUS approvano sostanzialmente l'avamprogetto di legge. Vari Cantoni sottolineano l'importanza di salvaguardare la loro autonomia.
- La maggior parte dei **partiti** è favorevole a una normativa federale. Solo l'UDC è contraria alla promulgazione di una legge.
- Le **istituzioni formative pubbliche** sono favorevoli all'avamprogetto. Alcune segnalano un'ingerenza nella competenza dei Cantoni in ambito universitario.
- **Gli istituti privati di perfezionamento** si considerano parzialmente svantaggiati rispetto a quelli pubblici e ritengono che l'avamprogetto limiti la loro libertà economica.
- Le federazioni centrali e le associazioni professionali sostengono l'avamprogetto.
- Le **associazioni** di psicologia ritengono che l'avamprogetto soddisfi la maggior parte delle loro aspettative. Chiedono tuttavia che il campo d'applicazione della legge comprenda tutte le attività psicologiche qualificate.
- Numerose associazioni di psicoterapia sottolineano la specificità di questa disciplina, in particolare la sua diversificazione e interdisciplinarietà, la situazione particolare per quanto riguarda il perfezionamento professionale, l'approccio teorico e concettuale distinto e, di rimando, la priorità della tutela della salute rispetto ad altri indirizzi psicologici. Chiedono inoltre che venga creata una **commissione per la psicoterapia**.
- I rappresentanti delle professioni che prevedono attività di consulenza temono che la nuova legge - e in particolare la disposizione relativa alla protezione dei titoli - introduca un'**interdizione di fatto di esercitare**.
- Varie organizzazioni dei **medici** chiedono una chiara distinzione tra professioni psicologiche e mediche, in particolare per quanto riguarda la psicoterapia.

Contenuti

- La maggior parte dei partecipanti chiede che il **campo d'applicazione della legge integri tutte le attività psicologiche**.
- **Non c'è consenso** su quali debbano essere le **professioni psicologiche** che necessitano di particolare protezione.
- Il termine «professioni psicologiche nel settore della sanità» è considerato poco chiaro. La maggior parte dei partecipanti chiede che venga sostituito dalla formulazione «professioni psicologiche che hanno ripercussioni sulla salute».
- Vi sono pareri divergenti sulla portata della **protezione dei titoli**. La maggioranza è favorevole ad una protezione estesa.
- In generale **la garanzia di qualità attraverso l'accREDITAMENTO** (verifica della qualità delle strutture, dei processi e dei risultati mediante autovalutazione e valutazione da parte di terzi) è accolta positivamente. Si teme tuttavia un aumento del carico amministrativo e finanziario.

- Gli **obiettivi della formazione e del perfezionamento professionale** sono considerati in parte eccessivi.
- Alcuni rappresentanti della psicoterapia chiedono che accanto alla commissione delle professioni psicologiche venga creata una commissione per la psicoterapia.
- Altri esigono che i titolari di **diplomi in discipline affini alla psicologia** delle scienze umane e sociali possano accedere **al perfezionamento professionale**.
- I **punti deboli** dell'avamprogetto rilevati dai partecipanti sono sostanzialmente due: il campo d'applicazione presentato sotto forma di varianti e le **disposizioni transitorie**.
- Alcuni Cantoni e la CDS chiedono che venga creato **un registro centrale** (analogamente alla LMed) o almeno che si eviti il «turismo delle autorizzazioni».
- Viene segnalata una **delimitazione poco chiara rispetto ad altre leggi sulla formazione** (legge sulle università, legge sulle scuole universitarie professionali).
- Si constatano **contraddizioni rispetto al modello di Bologna**: nonostante la situazione giuridica chiara, l'avamprogetto sembra contestare che il bachelor sia professionalmente qualificante.
- Vari partecipanti sottolineano che l'affermazione del rapporto esplicativo, **secondo cui la legge sulle professioni psicologiche non dev'essere il primo passo verso l'ampliamento delle prestazioni coperte dall'assicurazione malattie di base**, è corretta e importante.

Sintesi

La protezione dei titoli, la tutela della salute e la protezione dall'inganno e dal raggirio sono i punti fondamentali e incontestati dell'avamprogetto. Un altro punto particolarmente apprezzato è il fatto che i requisiti fissati in materia di formazione e di perfezionamento come pure la procedura di accreditamento permetteranno di garantire e migliorare la qualità delle prestazioni psicologiche (campo d'applicazione). La protezione dei titoli, così come strutturata, ha invece dato adito ad una serie di proposte di modifica.

I punti deboli dell'avamprogetto sono essenzialmente due: il campo d'applicazione formulato in due versioni e le disposizioni transitorie.

L'introduzione della **protezione dei titoli in quanto tale** è approvata dalla maggioranza, anche se i pareri divergono sulla sua formulazione. Alcuni partecipanti considerano sproporzionata la disposizione sull'impiego degli aggettivi «psicologico» e «psicoterapeutico».

Ciò nonostante, una chiara maggioranza dei partecipanti approva sia una protezione estesa dei titoli (TG, GL, GR, CDS, SH, AI, VD, FR, ZH), sia un campo d'applicazione allargato. ZH, TG, CUS, CCSUP e FHSO vorrebbero estendere la protezione anche al titolo di bachelor, come previsto dal sistema di Bologna (diploma di bachelor professionalmente qualificante). Altri non auspicano una protezione generalizzata del titolo di psicologo con un diploma di master o la laurea (licenza) e preferirebbero che l'avamprogetto si limitasse ad elencare alcune professioni della psicologia e prevedesse un campo d'applicazione più ristretto.

La maggior parte dei partecipanti è favorevole ad un **campo d'applicazione più esteso** senza elenco risolutivo di settori della psicologia. La maggioranza di essi vorrebbe estenderlo a «tutte le attività psicologiche». La formulazione «professioni psicologiche nel settore della sanità», adottata nell'articolo relativo allo scopo e al campo d'applicazione, ha dato adito a numerose proposte di modifica. Per la maggior parte dei partecipanti non è chiaro quali professioni della psicologia rientrano in parte o del tutto nel settore della sanità. Vi sono inoltre divergenze di opinione per quanto riguarda le professioni psicologiche che necessitano di particolare protezione. Molti propongono di parlare di «professioni della psicologia che hanno ripercussioni sulla salute». In particolare l'enumerazione proposta nella variante dell'articolo 2 è discutibile. La CMPR critica l'enumerazione, sostenendo che sia stata elaborata arbitrariamente su intervento dei rappresentanti dei gruppi di interesse. Per di più, questa soluzione si rivela rigida dal punto di vista della tecnica legislativa, poiché per modificare l'elenco sarebbe necessario emendare la legge.

La CUS osserva che il rapporto esplicativo dovrebbe spiegare per quali motivi si rinuncia ad una regolamentazione globale di tutte le professioni della psicologia e perché devono essere disciplinate proprio le professioni che hanno un impatto sulla salute delle persone.

24 Cantoni (SO, TG, VS, BL, BS, GL, NE, NW, SZ, GR, TI, BE, UR, JU, AR, AI, GE, SG, VD, AG, FR, ZH, ZG, OW), CRUS e CDS sono sostanzialmente favorevoli all'avamprogetto. SO ritiene che il progetto travalica gli obiettivi della legge, mentre TG ritiene che basterebbe una protezione dei titoli più incisiva.

L'avamprogetto permetterebbe da un lato di colmare le lacune nelle regolamentazioni cantonali e dall'altro di ottenere **un'armonizzazione a livello svizzero** (TG, JU). Vari Cantoni sottolineano **la necessità di salvaguardare la loro autonomia**. VS, GL, VD e ZH temono un **aumento dei costi amministrativi e del carico gestionale** per i Cantoni, riconducibile all'obbligo di autorizzazione, alla vigilanza delle otto professioni psicologiche e all'aumento della durata della formazione (GR, LU e CDPE). CRUS, TI e JU apprezzano in particolare il miglioramento della qualità delle prestazioni psicologiche e la protezione della salute pubblica che l'avamprogetto si prefigge di raggiungere.

Tra i **partiti politici** (6 pareri inoltrati), PLR, PS e PCS sono favorevoli ad un'armonizzazione a livello federale. L'UDC è l'unico partito a respingere l'avamprogetto.

L'avamprogetto è accolto favorevolmente dalla maggioranza delle **istituzioni formative pubbliche** (ZFH, Università BE, HAP, Università BA, Università FR, UNIL). In generale, le istituzioni formative sono favorevoli all'esigenza di un diploma riconosciuto (master) di un'università o di una scuola universitaria di psicologia e di una specializzazione supplementare in settori professionali qualificati per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla legge (FSP, ASNP, SGFBL, VfV, CUS, SGIPA, vpz, psyCH, UNIL). In alcuni casi si segnala un'ingerenza nella competenza cantonale in ambito universitario.

Singoli istituti privati si ritengono svantaggiati dalle disposizioni relative alla psicoterapia, soprattutto da quelle contenute nell'articolo sulla protezione dei titoli, e in particolare per le attività di consulenza psico-

logica/psicoterapeutica che non esigono una formazione universitaria. Alcuni dei loro rappresentanti criticano l'elevata densità normativa, che limita troppo la libera concorrenza e ostacola l'adeguamento flessibile delle offerte di perfezionamento alle nuove esigenze del mercato.

Alcuni Cantoni e istituzioni formative ritengono che gli **obiettivi generali** della **formazione e del perfezionamento** siano eccessivi. Si vorrebbe evitare un eccesso di regolamentazione. Due Cantoni, infatti, constatano un'ingerenza nella loro autonomia (obiettivi della formazione universitaria). Inoltre, si segnala una sovrapposizione con la legge sulle scuole universitarie professionali soprattutto da parte dei rappresentanti delle scuole universitarie professionali. La CUS raccomanda di limitare la disposizione all'essenziale in vista dell'entrata in vigore del panorama universitario 2008 (prevista per il 2012).

La federazione professionale FSP e numerose società affiliate (ATPP, ASNP, SSTCC, SST-P, ASPC, SPCP, SGFBL, GHypS, vipp) ritengono che le loro aspettative siano soddisfatte sotto molti aspetti. Chiedono tuttavia - alla stregua di OW, Università GE, Università BA, Università SG, VfV, SGAOP e FPC - tre correzioni fondamentali: in primo luogo, il **campo d'applicazione** deve estendersi a tutte le attività psicologiche qualificate (e quindi la variante dell'art. 2 viene respinta), in secondo luogo occorre sottoporre a verifica le **formazioni universitarie** che abilitano all'esercizio della professione e che sono un requisito (SGP) per accedere ai cicli di perfezionamento (art. 7 e 10), infine le **disposizioni transitorie** vanno snellite.

Numerose associazioni di psicoterapia sottolineano la **specificità di questa disciplina**, riconducibile tra l'altro alla varietà di metodi e indirizzi, all'interdisciplinarietà, alla situazione particolare per quanto riguarda il perfezionamento, all'approccio teorico-concettuale specifico e alla maggiore importanza attribuita alla protezione della salute rispetto ad altri indirizzi psicologici (EFPP, Istituto C.G.Jung Zurigo). La Charta chiede invece un'apertura per permettere l'accesso ai cicli di perfezionamento ai titolari di diplomi universitari affini alla psicologia. Con alcuni rappresentanti della psicoterapia, si rammarica del fatto che la cosiddetta «**Fensterlösung**» sia stata abbandonata durante i lavori legislativi. Questa soluzione prevedeva per i titolari di altri diplomi universitari (in particolare per i cicli di studio affini alla psicologia nelle scienze umane e sociali) la possibilità di accedere alle offerte di perfezionamento assolvendo una formazione supplementare in psicologia o iscrivendosi ad un master in psicologia. Sarebbe poi spettato al Consiglio federale incaricare un organismo idoneo di offrire una formazione supplementare corrispondente, qualora le università non fossero state in grado di soddisfare quest'esigenza in misura sufficiente. Ciò sarebbe in linea con il principio della mobilità orizzontale previsto dal modello di Bologna.

La **procedura di accreditamento** – e cioè la **verifica della qualità** di strutture, processi e risultati dei cicli di perfezionamento attraverso l'autovalutazione e la valutazione di terzi – così come prevista dall'avamprogetto viene sostanzialmente approvata. I punti negativi rilevati sono l'aumento del carico amministrativo e finanziario e la complessità della procedura. Gli istituti privati temono un'eccessiva selezione degli offerenti di corsi di perfezionamento. L'Università BA (Facoltà di psicologica) critica il fatto che l'accreditamento si limiti ai soli cicli di perfezionamento e chiede un maggiore disciplinamento a livello formativo.

Da più parti si mette in guardia contro il pericolo di **doppioni** nella procedura di accreditamento (ZH, CRUS, CUS, CDPE, FHSO, GR). Per garantire che l'accreditamento sia conforme agli standard internazionali è necessario, secondo la CRUS, che il suo disciplinamento poggi sull'articolo 7 della legge sull'aiuto alle università (direttive CUS) e sugli «Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area» (Bergen 2005).

Oltre alla prevista **commissione delle professioni psicologiche**, che tra l'altro è chiamata a pronunciarsi sulle domande di accreditamento, i rappresentanti della psicoterapia e AG chiedono la creazione di una **commissione per la psicoterapia**.

Tutti i partecipanti che si sono espressi sulle **disposizioni transitorie** ne raccomandano la riformulazione. La grande maggioranza auspica che tali disposizioni siano rese più restrittive. In generale predomina l'opinione secondo cui non garantiscano la protezione dei consumatori. Le proposte di rielaborazione tenderebbero per lo più a tralasciare le limitazioni temporali all'autorizzazione all'esercizio della professione e ad esigere una post-qualificazione per coloro che non soddisfano i requisiti, eccetto che per i titolari di un'autorizzazione cantonale.

Vari partecipanti alla consultazione (ZG, TG, BS, GL, CDS, AR, AI, AG, santésuisse) sottolineano che l'affermazione contenuta nel rapporto esplicativo, secondo cui **la legge sulle professioni psicologiche**

non dev'essere il primo passo verso l'ampliamento delle prestazioni obbligatorie dell'assicurazione sociale malattie, è corretta e importante. Anche per il PPD è molto importante che la legge non permetta l'estensione del catalogo delle prestazioni dell'assicurazione di base conformemente alla legge sull'assicurazione malattie (LAMal).

4 Risultati della consultazione in dettaglio

TFA, ASM, Sic Svizzera e H+ Gli Ospedali Svizzeri rinunciano a presentare un parere.

Alcuni partecipanti concordano pienamente o condividono il parere di altri Cantoni, associazioni o organizzazioni. In particolare, la CRUS si associa al parere delle Università e della CDIPS (Conférence des Directeurs et Directrices des Instituts de Psychologie en Suisse) per quanto concerne il campo di applicazione e gli obiettivi di formazione (art. 2, 4, 6 e 11).

Il CIC si associa al parere di Pro Mente Sana Ginevra.

I consulenti in psicologia individuale presentano un parere congiunto: Eric Berne Institut, Alfred Adler Institut, zak zentrum für agogik GmbH, VEF (si associa al parere congiunto e presenta un parere proprio), SST (si associa al parere congiunto e presenta un parere proprio), Institut für Lösungsorientierte Psychologie und Therapie ILPT, SGTA Baar, Institut für Logotherapie und Existenzanalyse (si associa al parere congiunto e presenta un parere proprio). L'aeon ha inoltrato un parere di tenore identico, mentre la SGL-PA ha aggiunto la propria presa di posizione al parere congiunto dei consulenti in psicologia individuale.

La VfV, pur condividendo il parere della FSP, evoca una serie di aspetti supplementari che riguardano specificatamente la psicologia del traffico.

La SKS si allinea sostanzialmente ai punti principali invocati dalla FSP.

La FG POP sostiene le proposte di modifica avanzate da Charta.

L'IEF si associa al parere della SST-P in tutti i suoi punti fondamentali.

Il Rettorato dell'Università di Berna, oltre a presentare il proprio parere, si associa a quello dell'Istituto di psicologia dell'ateneo.

Per le questioni più tecniche la CCSUP rinvia al parere dell'HAP e della FHSO.

La SGAOP e l'Università di San Gallo (Cattedra di psicologia delle organizzazioni) si allineano alla presa di posizione della FSP, eccezion fatta per i commenti relativi agli articoli 2 e 28 dell'avamprogetto.

L'HAP si associa al parere dell'ASPA tranne che per le considerazioni relative all'articolo 7 capoverso 2.

Qui di seguito i partecipanti alla consultazione sono menzionati specificamente solo se, oltre che rinviare ad un parere congiunto, hanno inoltrato un parere proprio.

41 Osservazioni generali

Valutazione generale

L'avamprogetto di legge federale sulle professioni psicologiche è accolto e valutato in modo **globalmente positivo** dalla grande maggioranza dei 128 partecipanti alla consultazione, in particolare da:

- 24 Cantoni (cfr. di seguito), CRUS e CDS
- 5 partiti politici (PPD, PCS, PLR, PLS e PS)
- Università di BL, BE, FR, GE, SG, ZH e UNIL; CUS, scuole universitarie professionali FHSO, HAP, ZFH e KFH
- associazioni di categoria ATPP, Charta, FSP, GIR, ASPA, SGP, ASP e vipp
- altri 27 istituti e associazioni di psicologia e psicoterapia
- settore medico (AMPP e CMPP)
- organizzazioni dei pazienti Pro Mente Sana Zurigo e Coraasp
- AvenirSocial, FER, USAM, santésuisse, FPC e psyCH.

I punti fondamentali e incontestati dell'avamprogetto sono la **protezione dei titoli** in quanto tale, la **tutela della salute** e la **protezione dall'inganno e dal raggirio** (menzionati espressamente da SAGKB, ASNP, Università FR, SST-P, ASPC, FHSO, ASPEE, USAM, ZüPP, UNIL, cattedra di psicologia delle orga-

nizzazioni dell'Università SG, SGIPA, GHypS, vpz, PCS, psyCH, AvenirSocial, Università BE, FER, vipp). Un altro punto particolarmente apprezzato è il fatto che i requisiti fissati in materia di formazione e di perfezionamento come pure la procedura di accreditamento permetteranno di garantire e **migliorare la qualità** delle prestazioni psicologiche (campo d'applicazione; menzionato espressamente da Pro Mente Sana Zurigo, PS, Centre Patronal, ASPC, ASPA, ASPEE, CUS, ZüPP, psyCH, UNIL, santésuisse).

Partiti politici – solo l'UDC è contraria

Tra i partiti politici, PLR, PS e PCS sono favorevoli ad un'armonizzazione a livello federale. L'UDC, l'unico partito a respingere l'avamprogetto, chiede una protezione dei titoli più incisiva invece di un'«accademizzazione superflua delle professioni psicologiche», che contribuirebbe solo a rincarare le prestazioni. L'UDC critica inoltre l'ingerenza nell'autonomia dei Cantoni e delle università. Il PLR sottolinea l'importanza di una professionalizzazione, intensificando la formazione e il perfezionamento sul piano pratico (analogamente ai medici e agli avvocati) senza peraltro prolungarne la durata. Il PLS sostiene l'avamprogetto per due ragioni: primo perché anche i Cantoni lo approvano, secondo perché occorre garantire l'eurocompatibilità. Il PS mette l'accento sul miglioramento della protezione dei pazienti e dei consumatori e sulla necessità di semplificare le disposizioni relative all'abilitazione e chiede requisiti di autorizzazione inequivocabili. Il PPD, che approva soprattutto la protezione dei titoli e dei pazienti, dubita che per raggiungere gli obiettivi prefissati sia necessario un'avamprogetto così dettagliato e di tale portata. Il PCS svizzero propone di creare una commissione per la psicoterapia incaricata di decidere in merito al riconoscimento dei cicli di perfezionamento in psicoterapia.

Cantoni – uniformizzazione o autonomia

24 Cantoni (SO, TG, VS, BL, BS, GL, NE, NW, SZ, GR, TI, BE, UR, JU, AR, AI, GE, SG, VD, AG, FR, ZH, ZG, OW), la CRUS e la CDS **approvano in linea di massima** l'avamprogetto. SO ritiene invece che oltrepassa gli obiettivi fissati dalla legge, mentre per TG sarebbe sufficiente una protezione dei titoli più incisiva.

L'avamprogetto permetterebbe da un lato di colmare le lacune nelle regolamentazioni cantonali, dall'altro di ottenere **un'armonizzazione a livello svizzero** (TG, JU, AMCS).

TI, JU e la CRUS apprezzano in particolare il miglioramento della qualità delle prestazioni psicologiche e la protezione della salute pubblica cui mira l'avamprogetto. VS sottolinea l'importanza del nuovo ordinamento: poiché interessa i destinatari di prestazioni – ossia, in ultima analisi, persone che cercano aiuto – occorre garantire la qualità delle prestazioni (per analogia anche NE, NW, CDS, JU e AR). I Cantoni approvano in particolare il disciplinamento della formazione e del perfezionamento (obiettivi; GE, AG, FR), l'accREDITAMENTO dei cicli di perfezionamento (GE, VD, FR), l'esercizio della professione in generale (GE), gli obblighi professionali (VD), la procedura disciplinare (VD), l'articolo 7 (requisiti applicabili alla formazione universitaria, GE) e la commissione delle professioni psicologiche (VD). La CUS si chiede se la Confederazione dispone della competenza costituzionale necessaria per disciplinare gli obiettivi della formazione in psicologia.

Alcuni Cantoni (VS, BE) e la CDS fanno notare che è necessario **preservare la loro autonomia**. BE ritiene che la disposizione sulle condizioni di autorizzazione sia problematica dal punto di vista del diritto costituzionale. SO bocchia quella che considera un'ingerenza nel diritto procedurale cantonale.

Per GR, SH e ZH sarebbe sufficiente l'**obbligo di un'autorizzazione** rilasciata dal Cantone sul cui territorio viene esercitata la professione. Tale obbligo dovrebbe estendersi alle professioni psicologiche esercitate a titolo indipendente per curare malattie e disturbi psichici o psicosomatici. Per le altre professioni, che intervengono solo a titolo consulenziale, peritale o su incarico di terzi, non è necessario introdurre un obbligo di autorizzazione (ZH). In questa categoria rientrano, secondo ZH e GL, anche gli operatori attivi nel settore della psicologia giuridica e della salute, della psicologia del traffico, della psicologia della carriera professionale e della riabilitazione e, parzialmente, della psicologia infantile, adolescenziale e clinica. Per queste figure professionali basta la tutela dei titoli (GL) e non sono assolutamente indispensabili studi universitari di psicologia (SH).

VS, GL, VD e ZH temono un **aumento dei costi amministrativi** e del carico gestionale per i Cantoni, riconducibile all'obbligo di autorizzazione, alla sorveglianza delle otto professioni psicologiche e all'aumento della durata della formazione (GR, LU e CDPE).

Secondo FR occorre migliorare il campo d'applicazione, i criteri applicabili al riconoscimento dei diplomi, le disposizioni sull'esercizio della professione e quelle sulle misure disciplinari. Alcuni partecipanti, tra cui FR, ritengono necessaria la creazione di un registro centrale.

ZH sostiene che gli obiettivi e gli standard non tengano conto degli interessi specifici di genere.

Ti fa notare che nel Cantone è in vigore da ben 26 anni il Regolamento concernente l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta e auspica che l'esperienza maturata nel corso degli anni venga utilizzata dagli organi consultivi e valutativi previsti (commissione della professioni psicologiche).

Federazioni professionali e associazioni di categoria

La **federazione professionale FSP** e numerose associazioni e società affiliate (ATPP, ASNP, SSTCC, SST-P, ASPC, SPCP, SGFBL, GHypS, vipp) ritengono che le loro **aspettative siano soddisfatte sotto molti aspetti**. Chiedono tuttavia - alla stregua di OW, Università GE, Università BA, Università SG, VfV, SGAOP e FPC - tre correzioni fondamentali: prima di tutto, il campo d'applicazione deve estendersi a tutte le attività psicologiche qualificate (la variante dell'art. 2 viene respinta), secondo occorre sottoporre a verifica le formazioni universitarie che abilitano all'esercizio della professione e che costituiscono un requisito (SGP) per accedere ai cicli di perfezionamento (art. 7 e 10) e, infine, le disposizioni transitorie devono essere snellite.

Numerose associazioni professionali di psicoterapia sottolineano la specificità di questa disciplina, riconducibile tra l'altro alla varietà di indirizzi e metodi, all'interdisciplinarietà, alla sua situazione particolare per quanto riguarda il perfezionamento, all'approccio teorico-concettuale specifico e alla maggiore importanza attribuita alla protezione della salute rispetto ad altri indirizzi psicologici (EFPP, Istituto C.G.Jung Zurigo). Charta e altri partecipanti chiedono di permettere ai titolari di diplomi universitari affini alla psicologia l'accesso ai cicli di perfezionamento (cfr. anche il paragrafo sulla psicoterapia nelle pagine seguenti).

L'ASPA ritiene che i compiti affidati ai Cantoni siano eccessivi e rileva che spetta alla Confederazione valutare in via risolutiva le professioni psicologiche qualificate per mezzo del sistema dell'accreditamento. Consiglia quindi di delimitare in modo più chiaro le competenze federali e cantonali della Confederazione e dei Cantoni. Il Centre Patronal considera invece adeguato il margine di manovra dei Cantoni.

Istituzioni formative

L'avamprogetto è accolto anche dalla maggior parte delle **istituzioni formative** pubbliche (ZFH, Università BE, HAP, ASPA, Università BA, Università FR, UNIL), che in generale sono favorevoli a subordinare l'esercizio delle professioni disciplinate dalla legge a un **diploma riconosciuto (master) di un'università o di una scuola universitaria di psicologia** e di una specializzazione supplementare in settori professionali qualificati (FSP, ASNP, SGFBL, VfV, CUS, SGI-PA, vpz, psyCH, UNIL).

La CCSUP fa notare che, in virtù della Dichiarazione di Bologna firmata dalla Svizzera, sia il diploma di bachelor che quello di master abilitano all'esercizio di una professione.

La FHSO approva esplicitamente l'equiparazione tra formazione universitaria di psicologia e formazione presso le scuole universitarie professionali. Dal canto suo, la CCSUP constata con soddisfazione che l'avamprogetto tiene conto del principio di «equivalenza nella differenza» tra le formazioni offerte dalle scuole universitarie professionali (SUP) e quelle offerte dalle università. L'Istituto di psicologia dell'Università ZH è del parere che le SUP dovrebbero migliorare la qualità e gli standard dei propri cicli di studio. FSP, diverse società affiliate e l'Università FR ritengono necessaria una verifica delle formazioni universitarie. Le università e le scuole universitarie professionali (HAP, FHSO) auspicano una differenziazione dei diplomi di master.

Il Rettorato dell'Università BE, pur approvando l'orientamento di massima dell'avamprogetto, considera la formulazione di obiettivi in materia di formazione **un'ingerenza nella competenza dei Cantoni in ambito universitario** (anche UDC, CDPE, LU, CCSUP). L'armonizzazione della formazione universitaria in psicologia, cui ambisce l'avamprogetto, pregiudica la libertà di insegnamento e di ricerca. La CCSUP considera superflue le disposizioni sul perfezionamento universitario, ma sarebbe favorevole a disposizioni che disciplinano il perfezionamento offerto da altre istituzioni formative. Suggestisce inoltre di rinunciare a formulare obiettivi in materia di formazione, facendo notare che, in generale, l'eterogeneità delle competenze dei servizi federali (SER, UFFT, UFSP) nel disciplinamento delle formazioni ostacola una politica universitaria coerente ed adeguata. La CMPR individua invece un punto critico a livello di contenuti nel fatto che l'armonizzazione delle disposizioni si limita al perfezionamento, all'autorizzazione ad esercitare e all'esercizio della professione, mentre per la formazione – fase indissociabile da quella del perfezionamento – si è rinunciato ad una normativa uniforme cedendo alle pressioni degli interessi cantonali.

Alcune **istituzioni formative private** si considerano svantaggiate dalle disposizioni relative alla psicoterapia, soprattutto da quelle contenute nell'articolo sulla protezione dei titoli - e in particolare per le attività di consulenza non universitarie nel settore della psicologia/psicoterapia. L'Istituto Szondi, la FHSO e il gruppo dei consulenti in psicologia individuale criticano l'eccessiva densità normativa, che secondo loro limita troppo la libera concorrenza e ostacola l'adeguamento flessibile delle offerte di perfezionamento alle nuove esigenze del mercato.

Accesso al perfezionamento

Da più parti si afferma che non bisognerebbe precludere l'accesso ai cicli di perfezionamento ai titolari di diplomi universitari in discipline affini alla psicologia (PS, Charta, SPK, IfP, IEF, ASP, PSZ, SGAP, USAM, FG POP). PS e Charta chiedono di permettere l'accesso al perfezionamento in psicologia anche a persone che hanno concluso una prima formazione universitaria in una disciplina diversa dalla psicologia e che hanno assolto una seconda formazione ottenendo il master nelle materie di base rilevanti per la psicoterapia. L'IBP vorrebbe che l'avamprogetto prevedesse un'alternativa agli studi universitari di psicologia quale requisito per accedere al perfezionamento in psicoterapia. IfP, Charta, SPK, ASP, PSZ, SGAP e USAM si rammaricano del fatto che la cosiddetta «**Fensterlösung**» sia stata abbandonata durante i lavori legislativi. Questa soluzione prevedeva per i titolari di altri diplomi universitari (in particolare per i cicli di studio affini alla psicologia) la possibilità di accedere alle offerte di perfezionamento assolvendo una formazione supplementare in psicologia o iscrivendosi ad un master in psicologia. Sarebbe poi spettato al Consiglio federale designare l'organismo idoneo ad offrire una formazione supplementare corrispondente, qualora le università non avessero soddisfatto quest'esigenza. La mera applicazione del modello di Bologna, infatti, non sarebbe sufficiente a garantire l'accesso ai cicli di perfezionamento. Charta insiste sulla «Fensterlösung» elaborata dagli esperti nel 2002.

L'Università BA (Facoltà di psicologia) esige un diploma di bachelor in psicologia per poter accedere al master. L'ammissione ai cicli di perfezionamento sarebbe disciplinata nei programmi accademici corrispondenti.

Protezione dei titoli e campo d'applicazione

L'introduzione della **protezione dei titoli in quanto tale è approvata** all'unanimità (espressamente da Università BA, CUS, VPZ), sebbene alcuni partecipanti (VEF, Istituto Szondi, SGAP) considerino sproporzionata la disposizione sull'impiego degli aggettivi «psicologico» e «psicoterapeutico».

In effetti, la **tutela dei consumatori non sarebbe garantita** (la SSTCC adduce che continueranno ad esistere denominazioni non in linea con gli scopi della legge).

Da un lato vi è chi sostiene che i titoli professionali da tutelare vadano formulati in modo più conciso (SGAP). DaS raccomanda ad esempio di non proteggere globalmente il titolo di psicologo ma di limitarsi a tutelare le professioni menzionate nell'avamprogetto di legge (campo d'applicazione ristretto). D'altro canto vi è chi considera la protezione dei titoli troppo poco estesa (Pro Mente Sana Ginevra) visto che garantirebbe solo parzialmente la protezione dei pazienti. La CCSUP preferirebbe un disciplinamento semplice in virtù del quale potrebbe denominarsi psicologo solo chi abbia assolto uno studio universitario corrispondente. Anche altri partecipanti alla consultazione sono favorevoli ad una protezione estesa dei titoli (TG, GL, GR, CDS, SH, AI, VD, FR, ZH), come pure a un campo d'applicazione allargato. ZH, TG, CUS, CCSUP e FHSO vorrebbero inglobare anche il titolo di bachelor, come previsto dal sistema di Bologna (diploma di bachelor abilitativo all'esercizio della professione). Per l'esercizio della professione a titolo indipendente la FHSO esige il conseguimento di un master.

L'IBP è dell'avviso che l'attività di «consulenza psicologica» non debba essere riservata esclusivamente agli psicologi. Qui la SGIPA individua un'interdizione di fatto di esercitare per i consulenti psicologici. La SGAP propone di permettere in questi casi l'uso di titoli professionali che indichino la specializzazione (indirizzo psicologico/psicoterapeutico).

La grande maggioranza dei partecipanti – in particolare la FSP e numerose associazioni affiliate nonché le Università BA, FR, GE e UNIL - è favorevole ad un **campo d'applicazione più esteso** senza elenco risolutivo dei singoli settori della psicologia (esplicitamente FSP, numerose associazioni affiliate tra cui SGP, GIR, Università BA, Pro Mente Sana Zurigo, PS, Università FR, Università GE, FHSO, ASP, ASPA, USAM, PPD, ZüPP, psyCH, UNIL, CMPR). La maggioranza di chi si esprime a favore di un campo d'applicazione esteso vi includerebbe «tutte le attività psicologiche».

L'IBP, l'Institut für Logotherapie und Existenzanalyse e la SGTA (ma anche GR, CDS, AR, AI, ZG, CDPE, Charta, CUS, SVG) sono chiaramente a favore della **variante** dell'articolo 2. L'Institut für Logotherapie und Existenzanalyse, Charta e DaS considerano l'enumerazione dei gruppi professionali una soluzione giuridicamente chiara.

La formulazione «professioni psicologiche nel settore della sanità» ha dato adito a numerose proposte di riformulazione. GL osserva che le professioni della psicologia rientrano nelle **professioni sanitarie** solo se curano malattie o disturbi che hanno origine esclusivamente nella psiche e che possono essere trattati in base a metodi scientifici riconosciuti. Charta, IBP, FG POP e KJF fanno valere che la disposizione è legittimata esclusivamente dall'esigenza di tutelare i pazienti. Per altri gruppi professionali bisogna chiedersi se la protezione dei consumatori dall'inganno e dal raggirio debba essere sancita dalla legge o se

invece non possa essere garantita da titoli professionali rilasciati dalle associazioni di categoria e titoli di studio inequivocabili. TG ritiene errata l'impostazione di politica sanitaria perseguita dall'avamprogetto.

SGFBL (in qualità di affiliata alla FSP), VfV e SGAOP si allineano al parere della federazione FSP chiedendo un campo di applicazione più esteso. Per le categorie professionali che rappresentano (**psicologia della carriera professionale e della riabilitazione, psicologia del traffico, psicologia del lavoro e delle organizzazioni**) esigono tuttavia espressamente un titolo accademico in psicologia, una specializzazione qualificante e un aggiornamento continuo nonché il disciplinamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo a titolo indipendente nei settori corrispondenti. L'ASPA e la CUS sono favorevoli all'integrazione della **psicologia dell'emergenza** e della psicologia del lavoro e delle organizzazioni nell'elenco di cui all'articolo 28 (esercizio della professione indipendente) che si correla all'articolo 2. NE proteggerebbe il titolo di «psicologo del lavoro». Per l'esercizio a titolo indipendente della professione di psicologo della riabilitazione, l'ASOSP chiede un titolo di perfezionamento nel settore corrispondente, mentre per le attività psicologiche nel settore della psicologia riabilitativa e della carriera chiede almeno un diploma di una SUP e il diploma federale di consulente professionale, accademico e di carriera. Stando all'ASOSP, verrebbero esclusi i consulenti professionali e di carriera riconosciuti dall'UFFT, sebbene tale titolo presupponga il conseguimento di un diploma riconosciuto in psicologia e consulenza professionale di un'università o di una scuola universitaria professionale. L'associazione chiede che questi due rami professionali vengano trattati in modo equivalente. L'Università ZH (Facoltà di psicologia, psicologia geriatrica) approva la variante dell'articolo che prevede l'enumerazione dei settori e la possibilità per il Consiglio federale di sottoporre alla legge ulteriori professioni.

AvenirSocial teme che l'avamprogetto di legge escluda i professionisti del settore del lavoro sociale da importanti campi d'attività e propone di stralciare il termine «consulenza» nella definizione del campo d'applicazione. L'ASOSP invece menzionerebbe esplicitamente nel campo d'applicazione le professioni psicologiche che offrono consulenza psicologica, indipendentemente dall'indicazione medica o psicologica.

Secondo la FSP e l'USAM, le discussioni che si sono tenute nel quadro della consultazione hanno dimostrato che il rapporto esplicativo illustra in misura insufficiente gli effetti delle due varianti dell'articolo 2 (scopo e campo d'applicazione). Per motivi di chiarezza e certezza del diritto la FSP chiede che le norme relative al campo d'applicazione, la protezione dei titoli nonché le disposizioni penali siano formulate in modo comprensibile e univoco. Anche il CMPR ritiene le due versioni del campo d'applicazione poco chiare sia perché manca una motivazione, sia perché vi è una correlazione con le varianti relative all'esercizio della professione (art. 28). Ciò rende difficile la valutazione e la formulazione di un parere. La CUS osserva che il rapporto esplicativo dovrebbe spiegare per quali motivi si è rinunciato ad un disciplinamento complessivo di tutte le professioni della psicologia e perché sono regolamentate proprio quelle professioni che hanno ripercussioni sulla salute delle persone.

Psicoterapia – un caso a se stante?

BL chiede di eliminare la **disparità tra la psicoterapia e le altre professioni psicologiche** (ad eccezione delle disposizioni transitorie). Anche la FSP è del parere che le professioni della psicologia vadano trattate in modo paritario, il che renderebbe superflua la menzione della psicoterapia in vari passaggi (anche A-SPEE e USAM).

Numerose associazioni di psicoterapia sottolineano la **specificità di questa disciplina**, riconducibile tra l'altro alla varietà di indirizzi e di metodi, all'interdisciplinarietà (anche CORAASP), alla sua situazione particolare per quanto riguarda il perfezionamento, all'approccio teorico-concettuale specifico e alla priorità attribuita alla protezione della salute rispetto ad altri indirizzi psicologici (EFPP, Istituto C.G.Jung Zurigo) e auspicano che l'avamprogetto ne tenga debitamente conto (VPB, SFDP, PSB, IBP, ASP, SGAP, SVG). Per gli stessi motivi, accanto alla prevista commissione delle professioni psicologiche, si chiede la creazione di una **commissione per la psicoterapia** (PSZ, SVG, Charta) o una rappresentazione adeguata nelle commissioni previste, adducendo che la protezione dei pazienti sarebbe garantita meglio con una legge sulla psicoterapia (SGTA, SGAP, KJF) che comprenda anche la psicoterapia medica (EFPP, PSZ, SVG) o con una regolamentazione nella legge sulle professioni mediche (IfP, SGAP).

ASPA, Charta, ASP e FG POP sottolineano che la **psicoterapia è una disciplina (scientifica) vera e propria fondata sulla psicologia** e che pertanto non può essere considerata semplicemente un indirizzo della psicologia. Questa è del resto la posizione difesa dall'UE, che ha deciso di disciplinare la psicoterapia quale professione a sé stante. Secondo l'ASPA la legge evidenzia a ragione questo dato di fatto.

DaS ritiene che nella legge manchi un rinvio al disciplinamento medico della psicoterapia. Per motivi di garanzia di qualità e di uguaglianza del diritto non dovrebbero valere standard diversi.

I rappresentanti della psicoterapia medica insistono (con un rinvio alla legge sulle professioni mediche) su una differenziazione coerente tra psicoterapia psicologica e psicoterapia medica (AMPP, FMH, SSPP). Per FMH e FER vi è una contraddizione nella misura in cui la legge mescola protezione dei titoli nel settore della psicologia e regolamentazione specifica della «psicoterapia psicologica». La SSPP chiede che l'attività medica e l'attività psicologica vengano accuratamente separate sia nel testo di legge, sia nelle relative spiegazioni (dove la confusione tra psicologia e psicoterapia è ancora più pronunciata) e vengano utilizzate denominazioni chiare. La SSPPA caldeggia una legge sulle professioni psicologiche che contenga in primo luogo la protezione del titolo di psicologo, dicendosi contraria a qualsiasi formulazione che menzioni esplicitamente la «psicoterapia psicologica».

Accreditamento

Viene sostanzialmente **approvato** l'accREDITamento – ossia la **verifica della qualità di strutture, processi e risultati dei cicli di perfezionamento**, così come prevista dall'avamprogetto. I punti negativi individuati sono il carico amministrativo e finanziario supplementare e la complessità della procedura. La CCSUP ritiene che l'aumento della regolamentazione non tenga conto delle università. L'Università BA (Facoltà di psicologia) critica il fatto che l'accREDITamento si limiti ai soli cicli di perfezionamento e chiede un maggiore disciplinamento a livello formativo.

Da più parti si mette in guardia contro il pericolo di **doppioni** nella procedura di accREDITamento (ZH, CRUS, CUS, CDPE, FHSO, GR). Per garantire la conformità dell'accREDITamento agli standard internazionali è necessario, secondo la CRUS, che il suo disciplinamento poggi sull'articolo 7 della legge sull'aiuto alle università (direttive CUS) e sugli «Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area» (Bergen 2005). La CDPE è del parere che, dal punto di vista della politica dell'istruzione, l'attuale legge sull'aiuto alle università e la legge federale sulle scuole universitarie professionali - come pure le leggi cantonali sulle università – siano sufficienti per garantire la qualità.

Anche la CUS ritiene inopportuna la coesistenza di varie possibilità di accREDITamento. Secondo ZH, GR e CDPE, per evitare i doppietti occorre valutare in particolare i cicli di perfezionamento offerti dalle università e dalle scuole universitarie professionali in base alle procedure esistenti applicate da queste istituzioni formative. La FHSO rimanda alle regole di accREDITamento per le SUP che l'UFFT sta elaborando.

SG propone di applicare inizialmente una prassi più generosa in materia di autorizzazioni, in quanto l'accREDITamento comporta una concentrazione dei cicli di perfezionamento. Alcune istituzioni formative private si sentono minacciate. Poiché la maggior parte di esse non offre un perfezionamento integrale, l'ASPC esige una definizione del concetto di «ciclo di perfezionamento» e propone una formulazione il più possibile ampia.

Inoltre, come fa notare la FHSO, le disposizioni del capitolo 4 sono talmente specifiche che andrebbero piuttosto integrate in un'ordinanza.

Pro Mente Sana Zurigo auspica che i pazienti siano rappresentati nella **commissione delle professioni psicologiche**, mentre la SST-P chiede una rappresentanza adeguata delle federazioni professionali in funzione delle dimensioni e dell'importanza di ciascuna di esse. Dal canto loro, gli atenei sollecitano una rappresentazione maggioritaria degli ambienti universitari nella commissione.

Disposizioni transitorie – formulazione troppo ampia

La quasi unanimità dei partecipanti che si sono espressi sulle **disposizioni transitorie** raccomanda una riformulazione. La grande maggioranza auspica che tali disposizioni siano rese più restrittive. In generale vi è il parere che esse non garantiscano la protezione dei consumatori. Le proposte di rielaborazione tendono per lo più a tralasciare le limitazioni temporali all'autorizzazione di esercizio della professione e ad esigere una post-qualificazione per coloro che non soddisfano i requisiti, eccezion fatta per i titolari di un'autorizzazione cantonale (cfr. risultati dettagliati per l'articolo 50).

La LPPsi nel contesto giuridico e politico

GR, CDPE, GL, SG e LU rilevano una densità normativa relativamente elevata, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi della formazione e del perfezionamento (GR). Secondo GR, ciò porterebbe a confusioni e possibili sovrapposizioni con gli obiettivi di altre leggi federali, ad esempio con quelli della **legge federale sulle scuole universitarie professionali** (LSUP).

Anche la CCSUP fa notare che il perfezionamento presso le SUP è disciplinato nella LSUP, su cui si fonda del resto anche il rilascio di titoli riconosciuti. Inoltre, l'articolazione dei cicli di perfezionamento è di competenza delle università.

Su tale base, la CDPE e LU mettono in dubbio la necessità di una legge, sostenendo che, dal punto di vista della politica dell'istruzione, la legge sull'aiuto alle università e la legge sulle scuole universitarie professionali - insieme alle leggi cantonali sulle università - siano di per sé sufficienti. La LPPsi sarebbe inoltre in contraddizione con la **Dichiarazione di Bologna** sotto due aspetti: primo per quanto riguarda la funzione del diploma di bachelor e master, secondo per quanto riguarda la riduzione della durata degli studi.

BS, CDS, AR e ASNP valutano positivamente il fatto che la **legge federale sul mercato interno** (LMI, RS 943.02) non si applica alle professioni della psicologia e, pertanto, non comporta un livellamento verso il basso delle prescrizioni professionali. Pur considerando positivo quest'elemento, l'USAM vorrebbe che la legge contenesse il minor numero possibile di norme dettagliate e garantisca la massima tutela contro l'esercizio della professione da parte di operatori non qualificati. La ZüPP ritiene che le ripercussioni della LPPsi sull'autonomia dei Cantoni siano moderate tenuto conto dell'inasprimento della legge sul mercato interno.

In considerazione degli **Accordi bilaterali** e della situazione del mercato del lavoro europeo, l'USAM ritiene che la legge sia necessaria poiché per i professionisti svizzeri qualificati devono valere condizioni quadro analoghe a livello europeo e internazionale. UR sottolinea che le disposizioni della LPPsi non comportano una discriminazione per gli Svizzeri all'interno della **zona UE**. Oltre a permettere la mobilità a livello europeo grazie all'armonizzazione (anche Coraasp), la legge getterebbe le basi per promuovere e sviluppare durevolmente le nuove conoscenze e la ricerca in psicologia. Non va poi dimenticata la mobilità intercantonale per l'esercizio indipendente della professione (ASNP). Il Centre Patronal ritiene addirittura che la necessità della legge sia motivata dagli sviluppi delle relazioni internazionali e in particolare dalle relazioni con l'UE (Accordi bilaterali). L'assoggettamento della professione di psicologo ad un percorso formativo universitario è sostenuto soprattutto da UNIL, che vi intravede un allineamento con altri paesi (USA, GB, D, NL e F) e un'agevolazione nel riconoscimento reciproco dei titoli e nella libera circolazione delle persone in Europa. La FER è favorevole a che l'accesso degli psicologi svizzeri al mercato europeo venga facilitato grazie al riconoscimento dei titoli a livello federale.

Vari partecipanti alla consultazione (ZG, TG, BS, GL, CDS, AR, AI, AG) sottolineano che l'affermazione contenuta nel rapporto esplicativo, secondo cui **la legge sulle professioni psicologiche non dev'essere il primo passo verso l'ampliamento delle prestazioni obbligatorie dell'assicurazione sociale malattie**, è corretta e importante. Anche per il PPD è molto importante che la legge non preveda alcuna abilitazione a fornire prestazioni dell'assicurazione malattie conformemente alla legge sull'assicurazione malattie (LAMal). Le associazioni di tutela dei pazienti (Pro Mente Sana, Coraasp) esigono una modifica in tal senso della LAMal.

L'UDC teme che la formulazione adottata nell'avamprogetto crei un «precedente» per un futuro addebito delle prestazioni all'assicurazione malattie di base. santésuisse avverte che non bisogna in alcun modo aprire la strada all'estensione del numero dei fornitori di prestazioni a carico degli assicuratori sociali malattie e chiede di integrare nel messaggio una menzione esplicita.

42 Osservazioni sui singoli articoli

Capitolo primo: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto, scopo e campo d'applicazione

Articolo 1 Oggetto

In generale

UR, HAP, FHSO e vipp approvano la parificazione della formazione in psicologia offerta dalle università con quella offerta dalle scuole universitarie professionali.

Capoverso 1

CDS, AR e BS chiedono la seguente modifica della lettera a: «...scuole universitarie (scuole universitarie professionali e università)...».

BE vorrebbe stralciare la lettera a perché a suo parere non possiede una base costituzionale sufficiente.

USAM e Centre Patronal chiedono una disposizione relativa all'equivalenza tra la formazione universitaria e quella delle SUP nonché trasparenza sulle differenze esistenti.

Al preciserebbe che gli obiettivi formativi devono valere solo per le scuole universitarie professionali che offrono una formazione in psicologia equivalente a quella erogata dalle università.

L'Università ZH chiede che la qualità e gli standard dei cicli di studio offerti dalle scuole universitarie professionali siano migliorati in modo sostanziale.

VD esige che si verifichi l'effettiva equivalenza tra la formazione in psicologia offerta dalle SUP e la formazione corrispondente erogata dalle università. Secondo UNIL occorre garantire una vera equivalenza.

L'Università BE ritiene che la lettera e debba essere stralciata o quantomeno completata con la formulazione «in vista dell'abilitazione all'esercizio della professione».

Articolo 2 Scopo e campo d'applicazione

In generale

SO, TG, BL, BS, NE, NW, SZ, TI, BE, UR, JU, GE, SG, VD, AG, FR, OW, VS, FSP, numerose associazioni affiliate alla SGP, Università BA, Pro Mente Sana Zurigo, PS, Università FR, Università GE, FHSO, ASP, ASPA, HAP, USAM, PPD, ZüPP, psyCH, UNIL, CMPR, VPB, Università BE, ATPP, AMCS, Università ZH, GIR, Istituto Szondi, ZFH, SAGKB, EFPP, SSTCC, Centre Patronal, SST-P, ASPC, SPCP, SGFBL, SPK, PSZ, SGAP, SSPP, FER e santésuisse preferiscono la formulazione proposta per l'articolo 2.

Molti pareri sottolineano che questa variante adempie meglio lo scopo della legge (tutela della salute, protezione dall'inganno e dal raggio) ed è in linea con quanto richiesto dalle mozioni Triponez e Wicki.

Capoverso 1

FMH, SSPP, SSPPIA e FER chiedono di stralciare il termine «psicoterapia». In alternativa SSPP propone le formulazioni «psicoterapia psicologica» o «trattamento psicologico».

Charta rileva una contraddizione tra il capoverso 1 e il capoverso 2, visto che la legge non si riferisce all'intero settore né a tutte le prestazioni. La menzione specifica della psicoterapia ha senso solo se quest'ultima è disciplinata dalla LPPsi quale professione a se stante e se non viene considerata esclusivamente una professione psicologica.

DaS propone la formulazione più precisa «nelle professioni psicologiche nel settore della sanità elencate nella presente legge» invece di «nel settore della psicologia». L'inganno e il raggio sono già sanzionati dalle disposizioni del Codice penale di cui agli articoli 155 segg., in particolare gli articoli 156 e 157.

Capoverso 2

Numerosi partecipanti sono a favore di **un'estensione del campo d'applicazione a tutte le attività psicologiche**. La federazione FSP e alcune associazioni affiliate, psyCH e Università SG propongono di riformulare il capoverso come segue: «Essa si applica a tutte le attività professionali psicologiche e disciplina la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento necessari degli psicologi».

Se questa formulazione generica dovesse essere respinta, bisognerebbe **stralciare la formula «nel settore della sanità»** (CDPE, EFPP, FMH, VPB, LU) e sostituirla con **«professioni psicologiche che hanno ripercussioni sulla salute delle persone»** (BS, NE, NW, SZ, UR, GE, SG, FR, VS, OW, FSP, SSPL, ZFH, ATPP, Università ZH; GIR, SSTCC, SAGKB, ANSP, SFDP, Università FR, SASP, SGP, SPCP, SGFBL, Università GE, ASP, ASPA, ASPEE, CUS (che predilige la variante), FPC, ZüPP, SVG, SSPP, vpz, vipp, Università BA (che parla di «ripercussioni rilevanti per la salute») e EFPP (che parla di «ripercussioni che riguardano la salute»). SGP e FSP vogliono proteggere tutte le professioni della psicologia e le attività psicologiche specializzate in quanto tutte le attività psicologiche possono avere ripercussioni sulla salute psichica dei clienti o dei pazienti. Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto non devono sussistere dubbi in merito al campo d'applicazione né per le autorità né per il pubblico. La formulazione proposta non regola l'attività di buona parte degli psicologi. Ad essere determinante, infatti, non è il contesto lavorativo, bensì l'impatto sulla salute. In altre parole, l'elemento fondamentale a livello normativo è la rilevanza dell'attività psicologica per la salute (per analogia: Università BE, Pro Mente Sana Ginevra). Per questo motivo, il PPD ritiene che il capoverso 2 sia poco chiaro e ne chiede la riformulazione.

Per la Facoltà di psicologia dell'Università BA la formulazione «professioni psicologiche nel settore della sanità» è inaccettabile e l'uso del titolo di psicologo andrebbe disciplinato più ampiamente in quanto le professioni psicologiche nel settore sanitario – che comportano cioè attività di psicologia clinica - rappresentano solo un parte delle professioni psicologiche che presuppongono una formazione universitaria. Anche per il CMPR la limitazione del campo d'applicazione alle professioni psicologiche nel settore della sanità è eccessiva. Occorre infatti tutelare da pregiudizi o danni illeciti anche l'integrità sociale ed economico-esistenziale, oltre che quella psicofisica (secondo la moderna interpretazione costituzionale del concetto di salute).

La FER è del parere che il termine «sanità» potrebbe creare problemi poiché l'esercizio della professione si estende anche ad altri settori.

La SSTCC fa notare che è difficile accertare se un'attività incide sulla salute. Inoltre vi è il pericolo che attività psicologiche consolidate e degne di protezione quali la psicologia giuridica, la psicologia del traffico e della carriera professionale vengano escluse dal campo d'attività della legge. GE auspica che la protezione si estenda anche alla psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'educazione e dell'emergenza.

GR deplora che in virtù dell'articolo 2 così come proposto anche la psicologia geriatrica, la psicologia dello sport, il supporto psicologico alle vittime e la psicologia dell'emergenza rientrerebbero nel campo d'applicazione della legge. In questi settori, infatti, non vi sono attualmente cicli di formazione e di specializzazione e non ne è prevista la creazione (GR, CDS, AR, AI, ZG). Se si optasse per questa variante, sarebbe il Tribunale federale a definire in modo risolutivo il campo d'applicazione della legge (GR). Dal canto suo, la CDS teme un'interpretazione troppo ampia e un carico amministrativo considerevole per i Cantoni.

Secondo l'ASOSP occorrerebbe completare questa definizione aggiungendo che la legge si applica alle professioni psicologiche che «offrono consulenza psicologica indipendentemente dall'indicazione medica e psicodiagnostica». I consulenti e i terapeuti familiari e di coppia sarebbero esclusi dal campo d'applicazione dell'avamprogetto (VEF).

La SST è invece del parere che la LPPsi debba disciplinare solo rami professionali del settore sanitario e che pertanto l'attività consulenziale vada stralciata (anche secondo Charta e AvenirSocial). Teme anche un'interdizione di fatto dall'esercizio delle professioni affini alla psicologia.

Per Charta non è chiaro quali professioni psicologiche siano disciplinate dall'articolo così come proposto e suggerisce la seguente formulazione: «Essa si applica alle professioni psicologiche correlate alle professioni sanitarie e all'attività terapeutica, segnatamente a tutte le attività che prevedono esami psicodiagnostici, valutazioni o trattamenti psicologici» (anche SGAP). La consulenza psicologica non dev'essere subordinata alla LPPsi. Se così fosse, le disposizioni andrebbero formulate in modo che anche coloro che hanno seguito una formazione universitaria di base in un settore diverso dalla psicologia possano prestare consulenza psicologica, a condizione di aver seguito la necessaria specializzazione. Inoltre, sempre in merito alla limitazione del campo d'applicazione alle professioni sanitarie è discutibile il fatto che la psicologia della salute, giuridica, del traffico e della carriera professionale siano assoggettate alla legge, contrariamente alla psicologia della riabilitazione.

ZH vorrebbe limitare l'obbligo di autorizzazione alle **professioni della psicologia che implicano il contatto con i pazienti** e che mirano effettivamente a curare malattie e disturbi della salute (parere analogo di SH). Ritiene inoltre che vada fatta una chiara distinzione tra queste professioni e le attività di altre professioni psicologiche che comportano unicamente una perizia o una consulenza oppure che vengono esercitate su incarico di terzi. In questa categoria rientrano la psicologia della salute, del traffico, della carriera e della riabilitazione e, parzialmente anche la psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza nonché la psicologia clinica. In questo senso, quindi, entrambe le versioni dell'articolo 2 vanno rielaborate. In caso di dubbio, ZH predilige la variante. L'Istituto C.G. Jung ritiene inammissibile e fuorviante voler tutelare anche professioni e titoli che non possono essere esercitati autonomamente a scopo terapeutico (ad es. psicologia giuridica, del traffico, della carriera, psicologia sociale, psicologia del lavoro). Dal punto di vista costituzionale non sussiste infatti un interesse pubblico preponderante.

BE propone di disciplinare i singoli titoli in un'ordinanza.

Capoverso 3

DaS chiede di completare il capoverso con la frase: «Gli standard applicabili al perfezionamento in psicoterapia previsti dalla presente legge corrispondono a quelli della legge sulle professioni mediche (LPMed)».

FMH, SSPP e FER stralcerebbero invece il rinvio alla legge sulle professioni mediche per quanto attiene al perfezionamento in psicoterapia.

Capoverso 4 (nuovo)

Charta e KJF propongono un nuovo capoverso 4 a norma del quale i requisiti applicabili al perfezionamento in psicologia nella LPMed e nella LPPsi devono essere equivalenti.

Variante dell'articolo 2 (Scopo e campo d'applicazione)

GR, CDS, AR, AI, ZG, CDPE, Charta, SGTA, CUS, SVG, IBP e l'Istitut für Logotherapie und Existenzanalyse prediligono la variante perché ritengono che limiti chiaramente il campo d'applicazione della legge alle attività enumerate. GR, CDS, AI, ZG sostengono che per disciplinare queste attività debba esserci un interesse di politica sanitaria oppure debba trattarsi di attività particolarmente importanti per la collettività. Non vi è unanimità quanto alle professioni psicologiche enumerate o da enumerare nel campo d'applicazione: SGTA vorrebbe limitarsi ai settori della psicoterapia, della psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza (anche Institut für Logotherapie und Existenzanalyse e Istituto C.G. Jung), della neuropsicologia e della psicologia della riabilitazione. La CUS propone di completare l'enumerazione aggiungendo la psicologia del lavoro e delle organizzazioni – in quanto strettamente correlate con la psicologia della carriera professionale – e la psicologia dell'emergenza che sta diventando sempre più importante e presuppone requisiti specifici che possono essere raggiunti attraverso un percorso di perfezionamento (anche ASPA, FER). SVG vorrebbe togliere dall'elenco le professioni psicologiche che non ritiene rilevanti per la salute quali la psicologia giuridica, del traffico e della carriera professionale, mentre aggiungerebbe la psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza che, insieme alla psicoterapia, costituiscono professioni a se stanti. Charta considera discutibile che - nell'ottica di restringere il campo d'applicazione - la psicologia giuridica, della salute, del traffico e della carriera siano integrate nell'elenco delle professioni sanitarie, mentre apprezza l'inserimento della psicologia della riabilitazione. Infine, non reputa opportuno aggiungere altri settori professionali. Il PLS critica l'inserimento della psicologia della carriera e della riabilitazione, adducendo che per esercitare queste professioni non bisogna essere psicologi. DaS auspica lo stralcio della psicologia della carriera professionale, intravedendo il pericolo di un indebolimento delle denominazioni professionali «psicologia della carriera professionale e della riabilitazione» e «consulenza di carriera e professionale», e chiede di menzionare esplicitamente la psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Istituto C.G. Jung osserva che i settori professionali elencati (ad eccezione della psicoterapia) non abilitano ad eseguire atti terapeutici e, pertanto, non possono rientrare nel concetto di «protezione della salute». GL aggiunge che gli psicoterapeuti e i neuropsicologi che esercitano a titolo indipendente devono essere trattati diversamente dagli psicologi della salute, giuridici, del traffico, della carriera e della riabilitazione che prestano unicamente consulenza nonché dagli psicologi clinici e, in parte, dagli psicologi dell'infanzia e dell'adolescenza. GL si oppone fermamente ad un obbligo di autorizzazione per questi gruppi professionali.

Rappresentanti della psicologia geriatrica chiedono che anche questa disciplina venga sottoposta alla LPPsi a titolo di professione psicologica, previa introduzione di una formazione corrispondente.

La FHSO segnala che nei settori della psicologia elencati nella variante non sono sempre contemplate la consulenza, la diagnosi o il trattamento di pazienti. L'elenco parte da una concezione statica della psicologia e delle problematiche psicologiche.

SH ritiene che la variante sia più chiara della formulazione generica dell'articolo 2, ma critica il fatto che la consulenza prestata a persone sane sia sottoposta all'obbligo di autorizzazione. Auspica quindi una riformulazione di entrambe le versioni.

Secondo SO, JU, ATPP, AMCS, SAGKB, ASNP, SSTCC, Università FR, SPCP, SGFBL, Università GE, ASPC, FSP, GhypS e vipp la variante comporta una separazione arbitraria degli psicologi qualificati in due categorie: quelli con un titolo protetto e quelli con un titolo non protetto. In generale deplorano l'assenza di un chiaro orientamento per i pazienti o i clienti in cerca di aiuto e le lacune che ne derivano per la protezione dei pazienti (per analogia ZFH, LU, BL, FSP, CVP, Università SG).

Anche BL è del parere che un elenco risolutivo delle attività psicologiche e la limitazione del campo d'applicazione alle professioni psicologiche nel settore della sanità non permettano di adempiere gli obiettivi generali della legge. Il PPD argomenta per analogia che la variante non è necessaria e che si dovrebbe tener conto anche di altri settori professionali. La FSP giudica poco sensato l'elenco esaustivo dei settori e lo respinge fermamente in quanto la legge non si applicherebbe a molti psicologi che esercitano attività rilevanti per la salute (supporto psicologico alle vittime, psicotraumatologia, psicologia geriatrica, psicologia dell'emergenza) e, pertanto, lo scopo della legge non verrebbe adempiuto. Per di più, la situazione dei sedicenti «psicologi» non cambierebbe minimamente. La regolamentazione sarebbe in contraddizione con le mozioni Triponez e Wicki (anche ASPEE), con le proposte della commissione peritale e con gli obiettivi delle associazioni professionali. L'Università SG afferma che nella psicologia delle organizzazioni vi sono sia attività rilevanti per la salute, sia attività meno rilevanti ma che includono comunque

aspetti sanitari. Questo esempio mostra che la variante pone un problema di delimitazione quasi insolubile.

La CMPR critica l'elenco come tale, sostenendo che sia stato elaborato arbitrariamente, su pressione degli ambienti interessati. Lo giudica una soluzione rigida dal punto di vista della tecnica legislativa in quanto qualsiasi modifica richiederebbe un emendamento della legge.

Vari partecipanti asseriscono che la variante limiti eccessivamente il campo d'applicazione e la respingono (AG, VD, OW, VS, SSPP, santésuisse, UNIL). UNIL chiede invece una lista conformemente all'articolo 28, che distingue tra esercizio indipendente e dipendente della professione. La variante contemplerebbe (secondo Università BA e PS) solo una parte delle professioni della psicologia. La SSTCC respinge la variante perché esclude le prestazioni della psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza, della psicologia geriatrica, del supporto psicologico alle vittime, della psicotraumatologia e della psicologia dell'emergenza (anche santésuisse) che andrebbero anch'esse protette contro l'inganno e il raggio.

La FER non vorrebbe creare ulteriori specializzazioni. Ritiene inoltre che la variante ometta due orientamenti: la psicologia del lavoro e la psicologia dell'emergenza. L'associazione degli studenti psyCH deplora che siano stati esclusi e non vengano protetti altri settori rilevanti per la salute quali la psicologia geriatrica, del lavoro, dello sviluppo, dell'alimentazione, dell'emergenza, delle organizzazioni, della pedagogia, la consulenza psicologica ai genitori, il supporto psicologico alle vittime, la psicologia dello sport e altri. La variante è inoltre respinta espressamente da HAP, ASPA, SASP, NW, Università FR, SPCP e santésuisse.

La FER critica la considerazione che figura nel rapporto esplicativo secondo cui la psicologia giuridica fornisce conoscenze psicologiche di base per decisioni di natura giuridica e assicurativa (idoneità al lavoro) e ritiene che ciò debba essere riservato esclusivamente alle professioni mediche.

La SPK propone di disciplinare i settori a livello di ordinanza.

Capoverso 3 (variante)

Secondo CDS, AI e ZG la necessaria flessibilità sarebbe garantita, dato che il capoverso 3 permette di estendere il campo d'applicazione in caso di bisogno.

EFPP e SGAP chiedono di completare il capoverso come segue: «Il Consiglio federale provvede a garantire che gli standard per il perfezionamento in psicoterapia fissati dalla presente legge e dalla LPMed siano identici». La FMH propone di stralciare la competenza del Consiglio federale di assoggettare alla legge ulteriori professioni psicologiche.

La CMPR critica in particolare l'imprecisione in merito alla competenza del Consiglio federale: invece di fissare criteri di selezione rinvia ai requisiti impliciti di cui al capoverso 2 della variante.

Capoverso 4 (variante)

FMH, SSPP e FER vorrebbero stralciare il rinvio alla LPMed per quanto riguarda il perfezionamento in psicoterapia.

Capoverso 5, variante (nuovo)

Charta e KJF propongono di sancire nella legge l'equivalenza tra i requisiti per il perfezionamento in psicoterapia contenuti nella LPPsi e quelli contenuti nella LPMed.

Sezione 2: Definizione e obiettivi generali della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento

Articolo 3 Definizione della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento

In generale

UR e vipp approvano la formulazione e sottolineano l'importanza di menzionare esplicitamente, oltre alla formazione universitaria, il perfezionamento e l'aggiornamento professionali. Vipp propone di integrare nell'articolo il concetto di «riferimento alla pratica» in quanto considera l'esercizio della professione un elemento centrale.

Capoverso 1

KJF e VPB ribadiscono l'esigenza di una «formazione universitaria in psicologia» quale formazione di base.

Charta chiede la seguente precisazione: «delle professioni psicologiche elencate nella presente legge».

Capoverso 2

La SGTA chiede di sostituire l'espressione «esercizio della professione nel rispettivo settore della psicologia» con «esercizio di una professione psicologica».

UNIL segnala che una restrizione generica dell'esercizio della professione ai titolari di un master è problematica, anche se plausibile per determinate attività, perché secondo la Dichiarazione di Bologna un bachelor dovrebbe essere un diploma professionalmente qualificante. In questo senso, quindi, occorre verificare se e come un diploma di bachelor, completato semmai da una specializzazione corrispondente, può fornire la qualifica per l'esercizio di determinate attività.

L'Università BE pone l'accento sul fatto che il capoverso sottolinei che la scienza, la ricerca e l'insegnamento non devono essere subordinati alle esigenze delle professioni psicologiche.

L'Istituto Szondi auspica lo stralcio del capoverso.

Capoverso 3

SGTA propone la seguente riformulazione: «Il perfezionamento professionale permette la specializzazione e va concepito quale formazione professionale».

L'Istituto Szondi chiede lo stralcio del capoverso.

Capoverso 4

L'Istituto Szondi auspica lo stralcio del capoverso.

Articolo 4 Obiettivi generali della formazione e del perfezionamento

BE protesta perché ritiene che la Confederazione non abbia la competenza per disciplinare gli obiettivi e le esigenze della formazione universitaria. BE, SH e l'Istituto Szondi chiedono che l'articolo venga stralciato, mentre UR l'approva in linea di massima e ritiene importante che accanto alla formazione universitaria si menzioni anche il perfezionamento professionale e l'aggiornamento continuo.

ZH, ZFH e CUS sono del parere che la LPPsi formuli un numero relativamente elevato di obiettivi e temono una sovrapposizione con la legge sulle scuole universitarie professionali. La CUS ritiene che ciò potrebbe causare problemi di attuazione e di verifica degli obiettivi durante la fase transitoria e propone di limitarsi all'essenziale, anche perché la definizione di obiettivi troppo dettagliati nella legge solleverebbe interrogativi di diritto costituzionale. L'ASPA consiglia di verificare l'incisività e la rilevanza pratica degli obiettivi (art. 4, 6 e 11) e, se del caso, di rielaborarli al fine di evitare una regolamentazione eccessiva. La LPPsi dovrebbe inoltre essere in linea con le prescrizioni corrispondenti della LPMed.

L'Istituto C.G. Jung critica il fatto che l'articolo mescoli formazione e perfezionamento come pure l'uso del termine «pazienti», il cui trattamento richiede un perfezionamento. Mentre FMH, SSPP e FER ascrivono il termine «paziente» al settore meramente medico (da stralciare nel caso specifico), SGTA auspica lo stralcio del termine «clienti».

SFDP chiede di garantire il raggiungimento gli obiettivi formulati (anche USAM) vincolandolo all'autorizzazione ad esercitare.

Charta suggerisce di precisare il termine «professioni psicologiche» sostituendolo con la formulazione «professioni psicologiche disciplinate dalla presente legge».

Lettera a

Charta vorrebbe che la dicitura «fornire un'assistenza psicologica» fosse precisata al fine di porre limiti chiari e rigorosi al concetto di trattamento per non creare incertezze giuridiche. TI propone l'aggiunta del concetto di cure: ...«fornire cure e/o un'assistenza psicologica...». SST-P preferisce la formulazione «fornire cure psicologiche». ZH e GR propongono di sostituire l'espressione «di alta qualità» con «conforme allo stato della scienza».

Gli ambienti medici (AMPP) ritengono che la moderna psicoterapia contempli anche la terapia psicosomatica e farmacologica e propongono di recepire coerentemente nella LPPsi il termine «psicoterapia psicologica». FMH e FER considerano la formulazione «assistenza psicologica completa» troppo vaga e auspicano una precisazione che escluda la medicina.

Lettera e

SSPP è del parere che il termine «ambito sanitario» vada sostituito con «settori sanitari» o «questioni sanitarie», analogamente a quanto suggerito per l'articolo 2. Onde evitare la confusione con il settore medico, la FMH auspica lo stralcio della lettera e.

Lettera f

SGPP chiede di sostituire «propria attività professionale» con «propria attività professionale **psicologica**».

Sezione 3: Protezione dei titoli

Articolo 5 Protezione dei titoli

In generale

CDS, SH, BS, AR e AI approvano l'articolo, in particolare nell'ottica della protezione dei pazienti.

I pareri divergono sull'articolazione della protezione dei titoli: SO e FHSO auspicano che anche i titolari di un bachelor o di un diploma IAP possano far uso del titolo di «psicologo» e vorrebbero completarlo con la dicitura «BA» o «MA».

VD giudica l'articolo poco chiaro e preferisce che i titoli professionali vengano definiti dalle organizzazioni professionali. SST crede che una protezione dei titoli con denominazioni professionali più precise potrebbe soddisfare in misura sufficiente l'esigenza di protezione dall'inganno e dal raggirio. Secondo CCSUP basterebbe un disciplinamento più semplice, a tenore del quale può definirsi psicologo solo chi ha assolto uno studio universitario corrispondente. Rimanda inoltre al disciplinamento dei titoli nella legge sulle scuole universitarie professionali (e relative ordinanze) come pure ai regolamenti della CRUS e, in ambito universitario, della CUS.

FG POP apprezza che l'avamprogetto non sancisca una protezione generale dei titoli ma si limiti al settore della sanità. L'associazione degli studenti psyCH è invece del parere che l'articolo possa indurre ad abusare dei titoli proprio al di fuori di questo settore e invita pertanto ad estendere la protezione dei titoli a tutte le attività psicologiche qualificate.

SGIPA teme che le denominazioni professionali tradizionali e consolidate (ad esempio «consulenza psicologica individuale») possano essere precluse a coloro che non sono titolari di un diploma universitario. Ciò equivarrebbe ad avvantaggiare le professioni psicologiche e a misconoscere le specializzazioni in consulenza psicologica che esistono ormai da vari anni. Propone pertanto una deroga.

USAM ritiene che l'articolo sulla protezione dei titoli si concentri troppo sulla psicoterapia e chiede una verifica della sua coerenza rispetto all'articolo 28 (esercizio della professione indipendente). NE propone una riformulazione coerente con l'articolo 28.

CUS chiede espressamente un'informazione mirata da parte delle autorità in modo tale che la disposizione espliciti davvero i propri effetti.

Capoverso 1

CUS, GR, ZH, SO, ZFH e FHSO fanno valere che l'ordinanza concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali prevede un bachelor in psicologia applicata, mentre la LPPsi nega al bachelor qualsiasi funzione (anche FHSO). La FHSO è del parere che il titolo di «psicologo» non debba essere precluso ai titolari di un diploma di bachelor. La CCSUP attira l'attenzione sul fatto che la disposizione non è conforme al sistema di Bologna. La CUS invita a eliminare questa contraddizione. GR e ZH chiedono che la disposizione venga adeguata al regolamento della CRUS sulla designazione uniforme dei diplomi di studio. L'Istituto di psicologia dell'Università ZH propone la seguente aggiunta: «Conformemente al regolamento sulla designazione uniforme dei diplomi di studio adottato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere il 14 maggio 2004 nel quadro della riforma di Bologna, accanto all'indicazione del diploma ottenuto (bachelor e master) occorre indicare obbligatoriamente l'indirizzo scientifico (o l'approccio metodologico) e il nome dell'istituzione formativa che ha rilasciato il diploma».

L'Università FR approva la disposizione e ritiene che sia un importante passo avanti.

FSP, SSTCC e SPCP chiedono la seguente aggiunta: «...e completare la denominazione della professione con l'aggettivo «psicologico» e i suoi composti».

Quale diploma universitario riconosciuto, la FHSO vorrebbe che si menzionasse, accanto al master e alla licenza, anche il diploma e il bachelor. L'ASPA propone un adeguamento redazionale: visto che il capoverso disciplina unicamente l'impiego del sostantivo «psicologo», la protezione dei titoli dovrebbe estendersi anche alle denominazioni composte delle altre professioni della psicologia (senza titolo di perfezionamento).

SGTA Zurigo e l'Istituto C.G. Jung vorrebbero stralciare il capoverso: si tratterebbe infatti della protezione di un titolo che non è tutelato in altri diplomi di studio (SGTA Zurigo). L'Istituto C.G. Jung è del parere che la protezione del titolo di psicologo non sia difendibile. Anche per SGAP e Charta la protezione dei titoli può riferirsi solo alle professioni psicologiche intese come professioni sanitarie e terapeutiche. Secondo Charta occorre verificare se il capoverso 1 vada mantenuto e se piuttosto non bisognerebbe riservare la protezione al titolo di perfezionamento. In questo senso, DaS propone la seguente formulazione: «...e abbia assolto il perfezionamento corrispondente, può far uso del titolo di una delle professioni psicologiche del settore della sanità menzionate nella presente legge».

NE propone una riformulazione coerente in funzione dell'articolo 28.

Capoverso 2

CDS, AR e AI propongono di creare e imporre un titolo per ogni professione menzionata all'articolo 2 lettere b-h. NE propone di riformulare il capoverso. SG auspica una precisazione: chi ha ottenuto un titolo di perfezionamento federale può utilizzare un determinato titolo professionale.

FSP e SSTCC propongono di introdurre la seguente formulazione: «Chi ha ottenuto un titolo di perfezionamento riconosciuto dalla presente legge può utilizzare titoli composti della disciplina di specializzazione e la denominazione professionale di «psicologo».

La SSPPIA esige una formulazione esplicita sul riconoscimento federale dei titoli di perfezionamento.

Secondo la SSTCC la disposizione di cui al capoverso 2 permetterebbe di mantenere denominazioni che non corrispondono all'intenzione della legge (ad es. terapeuta corporale, terapeuta analitico, centro di terapia comportamentale).

Lettera a

Poiché nella psicoterapia moderna rientrano anche la terapia psicosomatica e farmacologica (che non vengono impartite da psicologi), il titolo «psicoterapeuta» non è corretto (AMPP). AMPP e SGGP propongono di parlare di psicoterapia psicologica. Anche FER, EFPP e FMH auspicano lo stralcio della lettera a. FMH e FER vorrebbero un disciplinamento separato della psicoterapia.

Lettere b e c

Anche in questo caso, come caldeggiato dall'EFPP, occorre stralciare il titolo di psicoterapeuta ed autorizzare unicamente le denominazioni professionali composte dalla disciplina e dal titolo (ad es. psicoterapeuta con formazione di base in psicologia). Charta e Institut für Logotherapie und Existenzanalyse stralceranno le lettere b e c in quanto non bisognerebbe sottoporre a tutela aggettivi che sono entrati a far parte del linguaggio corrente. Ciò porterebbe infatti a vietare denominazioni comuni quali «parapsicologia» o «consulente psicologico individuale» (dove l'attività di consulenza si fonda sul metodo) e a sanzionarle secondo quanto previsto all'articolo 48.

SGAP, DaS, SVG (solo c) e CSP (solo c) auspicano lo stralcio della disposizione perché considerano che la protezione si spinga troppo oltre.

Capoverso 3 (nuovo)

La SSTCC propone di aggiungere la seguente disposizione: «Chi non è autorizzato a portare il titolo di psicologo conformemente alla presente legge, non può far uso di denominazioni quali «consulenza», «centro», «terapeuta» in combinazione con il termine «terapeuta/terapeutico» né di denominazioni di una disciplina psicologica (ad es. consultorio di terapia analitica o centro terapeutico).

Capitolo secondo: Formazione universitaria

Articolo 6 Obiettivi

In generale

BE ritiene che la Confederazione non abbia la competenza per definire gli obiettivi e i requisiti della formazione universitaria. BE e SH chiedono di stralciare questa disposizione.

La ZFH critica la moltitudine di obiettivi e i doppioni con la legge sulle scuole universitarie professionali, che ostacolano l'attuazione e la verifica degli obiettivi.

AMCS, BL, SFDP, USAM e Università BA desiderano garantire il conseguimento degli obiettivi di formazione sia per gli esami universitari nazionali che per quelli esteri (BL). Il conseguimento degli obiettivi dovrebbe inoltre figurare quale presupposto per l'accesso alla professione (SFDP) o il perfezionamento (SSP, BL; formazione professionale). SSP e GHypS esigono un controllo della qualità anche a livello della formazione. La SSP chiede di disciplinarlo in un nuovo capoverso 5 e di non riconoscere la formazione universitaria quale requisito per il perfezionamento se a lungo termine non soddisfa i criteri della formazione di base.

L'Istituto C.G. Jung, KJF (lettere b e d) e DaS constatano una confusione tra gli obiettivi della formazione universitaria e quelli del perfezionamento (secondo SGTA con gli obiettivi della formazione professionale).

La CUS deplora l'assenza di un'abilitazione per l'esecuzione di lavori scientifici, intesi come l'elaborazione dei risultati e la loro utilizzazione scientifica. Il CMB si rammarica del fatto che il coordinamento a livello federale nell'ambito della formazione, del perfezionamento professionale e dell'aggiornamento sia disciplinato in modo meno rigoroso rispetto al progetto LPMed.

La SBAP raccomanda di verificare la plausibilità e la rilevanza pratica degli elenchi di obiettivi (artt. 4, 6, 11) e, se necessario, di rielaborarli per evitare un disciplinamento eccessivo. La LPPsi va inoltre armonizzata con la LPMed.

Capoverso 1

L'Università GE considera i concetti di «vissuto umano» e «vissuto» troppo vaghi e chiede di stralciarli (anche nel capoverso 2).

Capoverso 2

Vista l'impossibilità di concentrare tutte queste capacità in una sola persona, la frase introduttiva va modificata di conseguenza (Università GE).

Secondo l'Istituto Szondi, il capoverso 2 andrebbe stralciato perché impossibile da applicare, da verificare e da sanzionare.

Lettera a

VPB e Charta rammentano che il trattamento terapeutico rimane appannaggio dei titolari di un diploma di perfezionamento in psicoterapia (analogo il parere di SVG in riferimento alla formulazione: «...influenzare o modificare in modo mirato [...] ai fini di promuovere la salute ... »).

TI propone la seguente riformulazione: «...mediante metodi psicologici **fondati sulla** scienza e consolidati dalla prassi...».

La FMH chiede di stralciare l'espressione «ai fini di promuovere la salute».

L'Università GE segnala la necessità di introdurre una virgola tra «modifier» e «santé» e di sostituire il secondo «ou» con «et»: «...**et** éprouvées par la pratique.»

Lettera b

TI propone la seguente riformulazione: «...nonché le anomalie e le **malattie** che si manifestano in tali ambiti...», mentre l'Università GE sostituirebbe «évolution» con «développement».

DaS ritiene che l'obiettivo della formazione universitaria potrebbe essere circoscritto all'acquisizione di conoscenze scientifiche, in quanto manca un perfezionamento professionale pratico.

Lettera c

TI propone: «...agire con competenza professionale e cooperare nel contesto interdisciplinare...».

Lettera d

La FMH contesta il concetto di «lotta contro le malattie». DaS attribuirebbe questa attività al perfezionamento, in quanto la formazione non prevede un perfezionamento professionale pratico.

Lettera f

CDS e AR chiedono di stralciare il passaggio «e il segreto professionale...».

Capoverso 3

L'Università BE caldeggia l'introduzione di una clausola che garantisca l'autonomia delle scuole universitarie nella scienza, nella ricerca e nella dottrina.

Articolo 7 Requisiti applicabili alla formazione universitaria

In generale

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione hanno chiesto di garantire l'applicazione dei requisiti fissati.

SASP approva i requisiti posti alla formazione universitaria.

La CRUS sostiene questa disposizione che attribuisce alle scuole universitarie la competenza di disciplinare la formazione e di garantirne la qualità. GE si dice sostanzialmente favorevole a questa norma, pur sostenendo che le scuole universitarie devono rimanere garanti della qualità.

BE ritiene che alla Confederazione manchi la competenza di emanare una simile disposizione e chiede lo stralcio dell'articolo 7.

Capoverso 1

UR, SG, BS, Università BA, USAM, Università GE, PPD, vipp, Università ZH e ASPC vorrebbero **garantire** (attraverso le scuole universitarie) **l'effettivo conseguimento degli obiettivi di formazione previsti**

dalla legge (cfr. anche art. 6 e art. 7 nuovo cpv. 5). L'Università ZH e ASPC esigono che si verifichi regolarmente se i diplomi rispettano gli obiettivi e che a tale scopo il Consiglio federale istituisca una commissione competente dal punto di vista professionale. I diplomati che presentano un'insufficiente formazione dovrebbero essere ammessi all'esercizio della professione ai sensi di questa legge unicamente dopo aver ottenuto una **post-qualificazione** (UR, AI, per analogia: Università BA, AMCS, ASNP, vipp). Il DFI dovrebbe per lo meno poter determinare se una formazione è insufficiente (Università GE).

FR ritiene opportuno riconoscere soltanto i diplomi universitari che rispondono ai requisiti della LAU e della LSUP. ZG chiede di vietare ai titolari di una formazione universitaria che non corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 7 di definirsi psicologi (aggiunta analoga nell'articolo 27).

Alcuni partecipanti alla consultazione (BS, NE, NW, GR, TI, CDS, AR, VD, AG, FR, ZH, ZG, CDPE, OW, ATPP, Università ZH, SAGKB, SSTCC, Università FR, SST-P, Centre Patronal, ASPC, Università GE, SPCP, ASPEE, CUS, PPD, SKS, ZüPP, Università SG, FSP, vpz, UNIL, santésuisse, vipp) giudicano **la formulazione «possibilmente bene» poco chiara** e ne auspicano la soppressione (oppure propongono una formulazione più adeguata).

L'Istituto C.G. Jung e DaS esigono che si espliciti la limitazione alle professioni sanitarie.

VS chiede di stralciare la formulazione potestativa e di sostituirla con l'espressione «...adempiano gli obiettivi...»).

L'Università BE constata anche in questo caso un'ingerenza nell'autonomia delle scuole universitarie e chiede di stralciare senza sostituzione i capoversi 1 e 2. Secondo la stessa, si riconosce chiaramente la pressione volta a considerare gli interessi dell'esercizio della professione, benché sia stata scelta una formulazione che - almeno per il momento - garantisce il mantenimento della competenza costituzionale dei Cantoni in materia di formazione universitaria.

Capoverso 2

Le espressioni «**diplomi universitari affini alla psicologia**» e «**in condizioni appropriate**» inducono a ritenere l'ordinamento **poco preciso**. CDPE, CUS, SG, HAP, SVG e SSPPIA chiedono di spiegare concretamente il concetto di «diplomi universitari affini alla psicologia». Dal canto suo, il PPD domanda di stralciare il capoverso oppure di esplicitarlo.

TG considera la disposizione poco chiara e propone di considerare adeguatamente le conoscenze preliminari

GR, ZFH e FHSO non capiscono per quale motivo i titolari di un diploma universitario affine alla psicologia dovrebbero avere la possibilità di seguire una formazione abbreviata in psicologia. Ritengono fondamentalmente che l'esercizio di una professione psicologica implichi l'assolvimento di uno studio completo in psicologia. L'apertura non deve permettere che un generoso riconoscimento di formazioni in altri indirizzi di studio metta a repentaglio la protezione della salute (ZFH, CUS).

vKJp propone di considerare affini alla psicologia i diplomi universitari in pedagogia, psicologia pedagogica, pedagogia curativa e pedagogia sociale.

Temendo che la soluzione proposta riaccenda le discussioni di politica della formazione degli scorsi anni, l'ASPAC raccomanda di stralciare il capoverso. Se si decide di conservarlo, essa suggerisce di considerare soltanto i master in sociologia e pedagogia. Dal canto suo, la FSP chiede che in caso di nuova formulazione non venga omessa l'esigenza di qualità master/licenza e che questa raccolga il consenso delle università.

Per VPB, SGTA Zurigo, Istituto C.G. Jung, SGAP, DaS e Charta l'espressione «affini alla psicologia» è addirittura troppo restrittiva e andrebbe sostituita con «altri», ciò che risponderebbe anche all'obiettivo della riforma di Bologna.

VPB, PSZ, SSPA e Charta si richiamano alla cosiddetta «**Fensterlösung**» del progetto degli esperti (cfr. osservazioni generali), sostenendo che la formulazione scelta è troppo vaga (PSZ). Oltre che riprendere questa soluzione, Charta vede la possibilità di uno studio complementare postgrado per accedere al perfezionamento in psicoterapia (proposta di Charta). Essa sostiene inoltre che per la psicoterapia sia necessario garantire un accesso interdisciplinare. Secondo la SST, le scuole universitarie devono ammettere i titolari di diplomi universitari affini alla psicologia (a condizioni adeguate). Per l'ASP è fondamentale che l'accesso ai cicli di master in psicologia sia garantito anche a persone che provengono da altre discipline sociali o dalle scienze umane. Per l'ammissione agli studi di master, la Facoltà di psicologia dell'Università di Basilea chiede un diploma di bachelor universitario in psicologia. Sempre secondo la stessa facoltà, l'ammissione al perfezionamento è di competenza dei rispettivi programmi.

L'Università BE respinge l'espressione «in condizioni appropriate» giudicandola poco esplicita e il capoverso 2 a causa delle conseguenze poco chiare per le scuole universitarie.

La CUS ritiene che la traduzione francese del passaggio «aux titulaires de diplômes des hautes écoles apparentés à la psychologie» possa essere migliorata. Propone inoltre di inserire nel commento al messaggio un riferimento alle direttive della CUS sul modello di Bologna.

Capoverso 3

ASPS, ASPEE e Università SG approvano in particolare l'esigenza di un diploma di licenza o di master. A questo proposito, si ricorda ripetutamente che anche il bachelor è un diploma universitario.

PLR e FHSO chiedono di menzionare il bachelor. Secondo la FG POP, per la psicoterapia intesa come professione autonoma è necessario continuare a garantire anche ai diplomati di altri cicli di studio di base la possibilità di conseguire conoscenze fondamentali complementari in psicoterapia, in adempimento al principio della mobilità orizzontale tra discipline scientifiche promosso dalla riforma di Bologna. In questo caso il rinvio al modello di Bologna non è sufficiente. Il CMB chiede invece di stralciare il passaggio «ai sensi del modello di Bologna», in quanto si tratta unicamente di un modello, che per ragioni formali e pragmatiche non può essere inserito in un testo di legge. L'ASPA ritiene che un diploma di bachelor ai sensi della LSUP (applicabile alle formazioni SUP in psicologia applicata) preveda unicamente l'abilitazione all'esercizio della professione. (Per giunta, non si dovrebbe parlare di licenza, in quanto questo titolo accademico è destinato a scomparire).

Capoverso 4

Per l'ASPA è positivo che le scuole universitarie siano tenute esplicitamente a garantire la qualità della formazione.

Capoverso 5 (nuovo)

VS, OW, NW, VD e NE propongono un **nuovo capoverso 5**, secondo cui il DFI è chiamato a sorvegliare i cicli di formazione (NW) e, se necessario, ad adottare provvedimenti. GIR, ATPP, Università ZH, ASNP, SSTCC, Università FR, SST-P, Centre Patronal, Università GE, ASPC, SPCP, SGFBL, VD, ASPEE, ZüPP, Università SG, FSP, OW, santésuisse, vipp, SVB e Charta propongono che il Consiglio federale o il DFI non riconoscano come presupposto per l'esercizio della professione ai sensi della presente legge una formazione universitaria che non ne soddisfa i requisiti. La FSP approva la proposta, poiché consente al legislatore di tenere conto anche della competenza costituzionale dei Cantoni nell'ambito della formazione.

Articolo 8 Denominazione dei diplomi universitari in psicologia

La CRUS approva questo articolo. TI ritiene invece che andrebbe stralciato, in quanto le disposizioni della CUS prevedono già l'indicazione precisa della disciplina. La stessa CUS ricorda che la denominazione deve permettere di capire se si tratta di studi universitari o di studi conclusi presso una scuola universitaria professionale. VD, Centre Patronal, ASPC, UNIL e USAM chiedono una chiara distinzione tra i titoli universitari (Bachelor e Master of Science in Psychology) e i titoli delle scuole universitarie professionali (Bachelor of Arts in Psychology). L'HAP sottolinea che è adeguato soltanto l'uso delle denominazioni Bachelor e Master of Science. L'ASPA raccomanda di obbligare le scuole universitarie ad armonizzare le denominazioni dei diplomi o ad attenersi alle designazioni di Bachelor e Master of Science. La SGTA chiede di stralciare l'articolo.

Articolo 9 Diplomi universitari svizzeri riconosciuti

La CRUS concorda con questo articolo.

CDS, AR e ZG ritengono che manchi un'unità di misura per stabilire quali licenze e diplomi di master vadano riconosciuti ai sensi di questa legge.

FR propone una formulazione che sancisca il riconoscimento dei diplomi universitari conformi ai requisiti della LAU e della LSUP. La CUS sostiene che l'ordinanza concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali, basata sulla LSUP, prevede un titolo di bachelor in psicologia applicata. Sempre secondo la CUS, occorre eliminare questa contraddizione, affinché i titolari di un diploma di bachelor in psicologia (di scuole universitarie professionali e università) possano avvalersi del titolo di bachelor senza rendersi punibili.

La FHSO propone di aggiungere i diplomi di bachelor. La CSSUP chiede un adeguamento dell'articolo, che non sarebbe conforme al modello di Bologna.

Charta introdurrebbe a questo punto il contenuto del nuovo capoverso 5 dell'articolo 7 (cfr. nuovo capoverso 5).

L'Istituto C.G. Jung e DaS chiedono di limitare il riconoscimento ai diplomi disciplinati in questa legge.

Nella loro presa di posizione congiunta, i consulenti in psicologia individuale ribadiscono che questa disposizione esclude di fatto i consulenti in psicologia dal mercato delle offerte terapeutiche e consulenziali di natura psicologica.

Articolo 10 Riconoscimento di diplomi universitari esteri

In generale

ZG, BS, GR, CDS, AR, SBAP e FSP ricordano che non esistono direttive settoriali in ambito psicologico e che la Svizzera deve esaminare l'equivalenza dei diplomi universitari esteri e, se necessario, riconoscerli a determinate condizioni.

La CRUS ritiene questa disposizione fondata, pur evidenziando il rischio di confusione riguardo all'applicazione della convenzione in vigore (Bologna).

NW vede di buon occhio la mobilità internazionale in particolare qualora sia provata l'equivalenza.

Per l'ASPA è unicamente necessario attribuire la competenza per il riconoscimento dei diplomi esteri e stabilire le ulteriori formazioni richieste. Essa deplora inoltre che nel rapporto esplicativo sia stato menzionato a torto l'Accordo generale sullo scambio dei servizi (GATS) come esempio di trattato internazionale sul riconoscimento dell'equivalenza di diplomi universitari e di perfezionamento.

Capoverso 1

VS, NE, VD, AG, FR, Centre Patronal, Università BA, ATPP, AMCS, SAGKB, ASNP, SST, Università FR, SST-P, Università GE, ASPC, SPCP, SGFBL, ASPEE, USAM, ZüPP, Università SG, FSP, UNIL, santésuisse, vipp e SVB propongono di riconoscere i diplomi universitari, qualora sia prevista l'equivalenza sulla base di un trattato o di una convenzione internazionale e siano soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 7 (GIR) e con esso gli articoli 4 e 6.

L'Università ZH è del parere che vada verificato sostanzialmente ogni singolo caso («e sia dimostrata nel singolo caso»).

BS, GR, CDS, ZG si chiedono perché si sia rinunciato a chiedere la padronanza di una lingua nazionale, rimandano alla nuova direttiva CE (2005/36/CE) e domandano di reintrodurre questo requisito.

Capoverso 2

Per GL e AI non è chiaro se vi sia la possibilità di ricorrere contro una decisione di non riconoscimento.

L'Università BE ritiene che spetti alle scuole universitarie determinare quali criteri scientifici di un diploma debbano essere soddisfatti affinché un ciclo di studio estero possa essere considerato equivalente da una scuola universitaria svizzera e se siano possibili altri studi presso una scuola universitaria svizzera.

Charta ricorda che la CRUS gestisce già un servizio per il riconoscimento dell'equivalenza di diplomi esteri.

Capitolo terzo: Perfezionamento

Sezione 1: Obiettivi e durata del perfezionamento

Articolo 11 Obiettivi del perfezionamento

In generale

ZFH, CUS e SBAP desiderano evitare un eccessivo disciplinamento: ZFH e CUS criticano l'abbondanza di obiettivi e i doppioni con la legge sulle scuole universitarie professionali (LSUP), che a loro parere ostacolano l'implementazione e la verifica degli obiettivi. In vista del Panorama universitario 2008 (la cui entrata in vigore è prevista nel 2012), la CUS raccomanda di limitare la presente soluzione all'essenziale. L'ASPA consiglia di verificare la plausibilità e la rilevanza pratica degli obiettivi (artt. 4, 6, 11), e se necessario, di rielaborarli per evitare un disciplinamento eccessivo. A questo proposito, la LPPsi deve essere in sintonia con le rispettive disposizioni della LPMed.

Pro Mente sana Ginevra pone gli obiettivi in correlazione diretta con l'attività professionale indipendente, che in base all'avamprogetto è riservata ai titolari di diplomi di perfezionamento. Siccome soltanto gli psicoterapeuti delegati possono fatturare le proprie prestazioni attraverso l'assicurazione di base, ci sarebbe una contraddizione. Gli psicoterapeuti chiedono pertanto che i titolari di un perfezionamento in psicoterapia possano fatturare le proprie prestazioni direttamente all'assicurazione di base.

Capoverso 2

L'Istituto C.G. Jung suggerisce di snellire il capoverso, sopprimendo le lettere d – h.

La FMH chiede di stralciare il capoverso o di adeguarlo al settore della psicologia. Dal canto suo, la SSPP completerebbe alcuni concetti (diagnosi, misure, scoperte scientifiche, trattamenti) con il termine «psicologici».

La FER rinvia in particolare all'espressione "medica" «emettere diagnosi sicure» e chiede di verificare l'uso dei termini settoriali nel capoverso.

L'Istituto Szondi chiede di stralciare il capoverso perché impossibile da applicare, da verificare e da sanzionare.

Lettera a

L'Università GE chiede di stralciare il passaggio «à l'exercice de la profession de la psychologie choisie» e di conservare unicamente le lettere a-h o di aggiungere «notamment aptes à:». Anche la CUS ritiene che nella versione francese manchi una formula che introduce l'elenco.

TI propone di sostituire «misure appropriate» con «rispettivi trattamenti».

Lettera c

SG propone di adeguare questa disposizione all'articolo 4 lettera d e avanza una proposta di formulazione.

Lettera d

IEF e SST-P suggeriscono di aggiungere ai colleghi di lavoro «specialisti di professioni affini alla psicologia».

Capoverso 3 nuovo (cfr. art. 12)

Istituto C.G. Jung, SGAP, svg, DaS e Charta deplorano che non siano menzionate né l'estensione né le componenti del perfezionamento in psicoterapia. A loro avviso andrebbe specificato che il perfezionamento in psicoterapia deve avvenire in parallelo alla professione e in modo integrale, ovvero che la teoria, l'esperienza personale e la supervisione avvengano nell'ambito dei metodi terapeutici scelti. Inoltre, sono indispensabili 1-2 anni di attività pratica in ambito clinico (Istituto C.G. Jung e KJF). KJF aggiunge che occorre stabilire una durata minima del perfezionamento. Charta invita a prevedere a livello di ordinanza una disposizione per il perfezionamento in psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza, poiché questa disciplina necessita di conoscenze specifiche.

Articolo 12 Estensione e durata del perfezionamento

In generale

Per la SGTA Zurigo questo articolo è superfluo. L'Istituto C.G. Jung teme uno screditamento del perfezionamento e una distorsione della concorrenza a scapito degli istituti di perfezionamento privati (dello stesso parere PSB).

Capoverso 1

Per BE e VD è indispensabile che il Consiglio federale fissi la durata del perfezionamento. Essi si oppongono pertanto alla formulazione potestativa. Pro Mente sana Ginevra approva la disposizione.

La FHSO ritiene questa soluzione non praticabile e dannosa a uno sviluppo innovativo dell'offerta di perfezionamento.

La VPB aggiungerebbe che il perfezionamento in psicoterapia deve contemplare obbligatoriamente un periodo di pratica clinica e un praticantato con supervisione prolungata.

Secondo l'EFPP, il Consiglio federale non deve sentire la commissione delle professioni psicologiche, ma gli istituti di perfezionamento competenti o l'organizzazione specializzata superiore. Questi infatti dovrebbero, per ragioni di politica della formazione, essere composti da esperti dei rispettivi indirizzi. L'Istituto C. G. Jung, SGAP, svg e Charta auspicano l'istituzione di una commissione per la psicoterapia. Per il perfezionamento in psicoterapia, l'ASP propone di sentire le organizzazioni nazionali di psicoterapia e la sotto-commissione psicoterapia della commissione delle professioni psicologiche.

Capoverso 2

Alcuni partecipanti alla consultazione respingono questa disposizione sostenendo che un perfezionamento in psicoterapia parallelo alla professione non dovrebbe avere una durata inferiore ai quattro anni e che questo aspetto andrebbe menzionato nella legge (KJF, Istituto C.G. Jung, SGAP, svg, Charta, DaS). Analoghe le argomentazioni presentate da SGTA Zurigo, VPB, EFPP, ASPC, FMH, SSPP e DaS: la formazione professionale o il perfezionamento non possono essere considerati formazione di base. Il capoverso va stralciato (dello stesso parere GR e ZH). Secondo PSB, questo disciplinamento elimina la distinzione tra formazione e perfezionamento, ciò che per il settore della psicoterapia è inammissibile. BE attira

l'attenzione sul fatto che la LPPsi non deve determinare l'impoverimento di possibili cicli di perfezionamento. PSB intravede in questa disposizione delle concessioni fatte al perfezionamento universitario, che causerebbero una distorsione del mercato.

Per il PLR questa disposizione non è una soluzione adatta a contrastare in modo efficace i perfezionamenti molto costosi.

L'HAP si dichiara sostanzialmente d'accordo con il capoverso, ma sostiene che oltre ad abbreviare i cicli di perfezionamento dovrebbe essere possibile, a determinate condizioni, anche la soluzione opposta, ovvero integrare un perfezionamento in una formazione «qualificata» (a titolo d'esempio cita gli studi a fase unica di consulenza professionale e alla carriera).

Capoverso 3

La SSPPIA chiede che venga stabilita una durata massima per il perfezionamento.

Sezione 2: Ammissione e riconoscimento

Articolo 13 Ammissione al perfezionamento: disposizioni generali

In generale

SO approva l'esigenza di un master o di una licenza per l'ammissione al perfezionamento, mentre la CRUS biasima questa disposizione, affermando che contraddice le direttive di accreditamento introdotte dalla stessa LPPsi e dal processo di Bologna.

BS chiede di inserire una clausola che stabilisca la creazione di un numero sufficiente di posti di perfezionamento.

Il gruppo dei consulenti in psicologia individuale (nella loro presa di posizione congiunta), SST e AvenirSocial attirano l'attenzione sul fatto che alle professioni affini alla psicologia viene precluso l'accesso a un perfezionamento di qualità. IEF e SST-P chiedono, nell'interesse dell'interdisciplinarietà, di ammettere i titolari di diplomi universitari riconosciuti affini alla psicologia a singoli moduli di cicli di perfezionamento accreditati.

Secondo Pro Mente sana Ginevra questo articolo introduce criteri di selezione arbitrari.

Capoverso 1

AvenirSocial e SST chiedono che anche le persone con diplomi di scuola universitaria professionale affini alla psicologia, specialmente diplomati in lavoro sociale, abbiano accesso ai cicli di perfezionamento.

IEF e SST-P auspicano che si introduca la formulazione «Inhaber und Inhaberinnen».

Capoverso 2

VD propone di precisare il concetto di «idoneità personale» o di eliminarlo.

L'Istituto Szondi stralcerebbe il capoverso.

Capoverso 5 nuovo

IEF e SST-P vorrebbero disciplinare in questo punto anche il riconoscimento e l'abilitazione alla pratica della professione, ponendo quale condizione l'ottenimento di un diploma universitario riconosciuto in psicologia.

Articolo 14 Ammissioni al perfezionamento in psicoterapia

In generale

(cfr. anche il nuovo capoverso 3)

La CRUS esprime qualche riserva riguardo a questa disposizione, sostenendo che la LPPsi contraddice le direttive di accreditamento introdotte dalla CRUS e dal processo di Bologna. Secondo BE inasprisce le attuali condizioni di accesso al perfezionamento in psicoterapia.

Per Pro Mente sana Ginevra, l'articolo introduce criteri di selezione arbitrari.

L'USAM sollecita un disciplinamento il più restrittivo possibile delle condizioni di ammissione.

Capoverso 1

BS, BE, VPB, svg e Charta suggeriscono di sostituire nel passaggio dedicato alla formazione l'espressione «psicologia clinica» con «psicopatologia», mettendo in dubbio l'opportunità di includere la «psicologia clinica» nella formazione. BE specificherebbe inoltre che la «psicologia clinica» costituisce anche un perfezionamento ai sensi della variante dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c o dell'articolo 28 capoverso 1 lettera c.

Secondo l'ASPC, la psicologia clinica (con le rispettive conoscenze in psicopatologia) è parte integrante di qualsiasi formazione universitaria in psicologia. Dato che questo è implicito nell'articolo 6 (Formazione universitaria) lettera b, l'articolo 14 va stralciato. Anche SGTA Zurigo reputa che questo articolo vada soppresso e aggiunge che l'aspetto «clinico», ovvero l'approccio ai pazienti, faccia parte del perfezionamento psicoterapeutico. L'Istituto C.G. Jung ritiene che si debbano pretendere conoscenze di psicologia clinica per tutti gli indirizzi di perfezionamento disciplinati dalla legge (dello stesso parere Charta e DaS) oppure che queste vadano stralciate.

L'Institut für Logotherapie menzionerebbe, oltre alla psicoterapia, la psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza.

Capoverso 2

L'Istituto Szondi invita a stralciare il capoverso.

Capoverso 3 nuovo

Secondo FG POP, PS, ASP, Institut für Logotherapie, IBP, PCS, Charta, DaS e KJF, per la psicoterapia intesa come professione autonoma è necessario continuare a garantire che anche **i diplomati in altri cicli di studio di base o in studi affini alla psicologia** (per esempio nelle scienze umane e sociali) possano conseguire conoscenze fondamentali complementari in psicoterapia per essere ammessi al perfezionamento in psicoterapia, in adempimento al principio della mobilità orizzontale sancito dal modello di Bologna. Per tale ragione chiedono un secondo accesso al perfezionamento in psicoterapia attraverso uno studio complementare postgrado nelle conoscenze di base rilevanti per la psicoterapia (studio supplementare con diploma di master). Il PCS si esprime in termini analoghi, sostenendo che dovrebbe essere una commissione per la psicoterapia a stabilire quali studi supplementari sono riconosciuti. Charta invita eventualmente a riprendere la versione contenuta nel progetto degli esperti 2002 (Fensterlösung) (cfr. osservazioni generali). L'ASP si associa a tale osservazione, evidenziando in particolare la disposizione della stessa «Fensterlösung», in virtù della quale il Consiglio federale può incaricare dell'esecuzione una struttura adeguata, nel caso in cui le scuole universitarie non siano in grado di offrire la possibilità ai titolari di diplomi universitari nelle scienze sociali e umane di seguire cicli di master o formazioni supplementari.

Articolo 15 Riconoscimento di titoli di perfezionamento da parte della Confederazione

Nessuna osservazione

Articolo 16 Riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri

In generale

La CRUS ritiene fondata questa disposizione, ma rende attenti alle possibili confusioni in merito all'applicazione della convenzione vigente (Bologna). BS e GR osservano che non esistono direttive CE settoriali e che quindi la Svizzera può verificare in ogni caso l'equivalenza di un titolo di perfezionamento estero.

BS, GR e CDS si interrogano sul perché si sia rinunciato a chiedere la padronanza di una lingua nazionale e auspicano che questo requisito sia reintrodotta nel testo di legge.

Per l'ASPA è necessario unicamente attribuire la competenza per il riconoscimento dei diplomi esteri e stabilire le ulteriori formazioni richieste.

Capoverso 1

NE e VD, Università ZH, SPCP, USAM e UNIL propongono una formulazione secondo la quale l'equivalenza di un titolo è data unicamente se prevista da un trattato o da una convenzione internazionale **ed** è provata nel singolo caso. Centre Patronal caldeggia, invece di un accertamento nel singolo caso, l'adempimento dei requisiti di un ciclo di perfezionamento accreditato ai sensi della LPPsi.

Capoverso 2

Per i Cantoni GL e AI non è chiaro se sia possibile ricorrere contro una decisione.

UNIL e Centre Patronal ritengono che i membri della commissione delle professioni psicologiche debbano essere qualificati per svolgere i compiti previsti da questo articolo. UNIL reputa indispensabile il coinvolgimento di diversi rappresentanti dell'insegnamento universitario.

Capitolo quarto: Accredimento di cicli di perfezionamento

Sezione 1: Principio

Articolo 17 Scopo dell'accréditamento

In generale

Lo scopo dell'accréditamento non è stato messo in discussione. Sono state formulate principalmente osservazioni generali sull'accréditamento in sé (cfr. osservazioni generali).

La CRUS propone di stralciare gli articoli 17 – 26 e di fonderli in un'unica disposizione. Trova controproducente introdurre, accanto al controllo che le compete, una procedura di accréditamento per le scuole universitarie. Sempre secondo la CRUS, per il perfezionamento dovrebbe essere adottata una procedura di garanzia della qualità conforme agli standard internazionali. SG concorda in sostanza con l'obbligo di accréditamento, ma teme che i criteri di accréditamento possano portare ad una concentrazione degli istituti di perfezionamento

GE è favorevole a un accréditamento severo per i cicli di perfezionamento, ma vede il rischio di un aumento dei costi della formazione universitaria, qualora i costi di accréditamento debbano essere sopportati dai richiedenti.

Articolo 18 Obbligo di accréditamento

In generale

Per quanto riguarda il parere della CRUS si rinvia alle osservazioni sull'articolo 17.

SPK osserva che un obbligo di accréditamento, in particolare la procedura per i nuovi istituti, è molto oneroso, difficile da finanziare e rischia di bloccare gli sviluppi innovativi. Inoltre, i cicli di perfezionamento universitari più competitivi potrebbero imporsi, condannando alla scomparsa gli istituti privati.

Sezione 2: Criteri di accréditamento

Articolo 19

In generale

Per quanto riguarda il parere della CRUS si rinvia alle osservazioni sull'articolo 17.

La CRUS auspica un accréditamento dell'organizzazione responsabile per evitare un accréditamento oneroso dei cicli di perfezionamento.

La CUS preferirebbe parlare di criteri di riconoscimento anziché di accréditamento, in quanto nel caso specifico il termine accréditamento sarebbe fuorviante. Manca inoltre una norma di delega per ancorare i criteri di accréditamento all'ordinanza.

Per la CDPE, la distinzione tra i cicli di perfezionamento che qualificano all'esercizio indipendente della professione e che bisogna accréditare e le altre offerte di perfezionamento non è chiara (diploma e valenza non sono definiti). Si interroga inoltre sulla posizione dell'accréditamento di un ciclo di perfezionamento rispetto all'accréditamento della scuola universitaria che lo propone (scuola universitaria accréditata che propone un ciclo di perfezionamento da accréditare).

Lettera a

I pareri discordano sulla necessità di sottoporre il ciclo di perfezionamento da accréditare alla responsabilità specializzata e alla vigilanza di un'organizzazione professionale nazionale o di un'università. La legge, infatti, considera organizzazioni responsabili entrambi i tipi di istituzioni. Alcuni partecipanti alla consultazione (VPB, EFPP, SGTA, PSZ) ritengono che soltanto un'organizzazione nazionale specializzata debba essere responsabile dell'accréditamento. I motivi adottati sono: la necessità che tutti gli istituti di perfezionamento soddisfino le stesse condizioni, il fatto che le università - in qualità di organizzazioni responsabili - Dovrebbero de facto procedere ad un'autovalutazione e il rischio di distorcere la concorrenza sul piano economico. GR e ZH chiedono una **definizione del concetto di «organizzazione specializzata»** perché lo ritengono poco chiaro. TG esige un riconoscimento dell'organizzazione specializzata.

Lettera b

L'Istituto Szondi stralcerebbe la lettera b, giudicando questi obiettivi praticamente irraggiungibili, impossibili da verificare e non sanzionabili.

Lettera c

VPB propone di menzionare la formazione universitaria in medicina umana, accanto a quella in psicologia.

Lettera d

L'Istituto Szondi suggerisce di stralciare la lettera d, perché non è chiaro cosa implichi il concetto di «adeguata valutazione».

Lettera e

PSZ ritiene che non sia compito dell'istituto offrire posti di praticantato, riferendosi in particolare al fatto che la formazione pratica è parte integrante di un ciclo di perfezionamento.

Lettera f

I criteri non possono essere accertati (Istituto Szondi).

Sezione 3: Procedura

Per alcuni partecipanti alla consultazione la procedura è troppo complessa e densa, non trasparente o eccessivamente onerosa (in particolare per i nuovi istituti privati). A più riprese ribadiscono che sulle questioni psicoterapeutiche dovrebbero esprimersi unicamente specialisti dei diversi indirizzi della psicoterapia (VPB, BS), e che per tenere conto di questa esigenza è necessario istituire una commissione per la psicoterapia (accanto a una commissione delle professioni psicologiche). PSZ chiede che la rappresentanza degli indirizzi psicoterapeutici sia disciplinata nella legge.

La CRUS orienterebbe la procedura in base alle disposizioni di accreditamento previste dall'articolo 7 LAU.

La FHSO rammenta la necessità di considerare le direttive di accreditamento e la procedura di accreditamento per le scuole universitarie professionali, attualmente in elaborazione presso l'UFFT.

Articolo 20 Domanda e autovalutazione

In generale

Per quanto riguarda il parere della CRUS si rinvia alle osservazioni sull'articolo 17.

BS ritiene che sulle questioni di natura psicoterapeutica dovrebbero decidere soltanto psicoterapeuti dei vari indirizzi terapeutici.

Capoverso 1

La CUS chiede di utilizzare ovunque l'espressione «l'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento» (articolo 24) anziché soltanto «organizzazione responsabile».

La stessa CUS suggerisce inoltre che invece di «istanza di accreditamento» sia citato direttamente il Dipartimento federale dell'interno (DFI).

Articolo 21 Valutazione da parte di terzi

In generale

Per quanto riguarda il parere della CRUS si rinvia alle osservazioni sull'articolo 17.

SG osserva che nella commissione peritale incaricata di esaminare un ciclo di perfezionamento devono essere rappresentati esperti delle diverse professioni psicologiche. Inoltre, sulle questioni di natura psicoterapeutica dovrebbero decidere soltanto psicoterapeuti dei vari indirizzi terapeutici (BS, SG).

Capoverso 1

Per la valutazione da parte di terzi SG e ASP esortano a ricorrere a periti delle diverse professioni psicologiche o a specialisti svizzeri o stranieri riconosciuti nelle rispettive aree professionali. A più riprese è stato chiesto che solo psicoterapeuti degli indirizzi principali della psicoterapia assumano la funzione di periti (VPB, EFPP, PSB, SGTA, SG, SGAP, DaS, KJF).

Si deplora inoltre l'assenza di ulteriori informazioni sulla composizione della commissione. L'HAP, che attribuisce notevole importanza alla commissione peritale, esige che la sua composizione sia disciplinata dalla legge e che vi siano rappresentate le scuole universitarie (università e scuole universitarie professionali). KJF domanda l'istituzione di una commissione peritale specifica per l'ambito della psicoterapia, nella quale sia rappresentata anche la psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza.

Si deplora il fatto che la commissione peritale non sia menzionata nel capitolo 6 dedicato all'organizzazione.

Capoverso 4

Per l'EFPP non è chiaro perché la commissione delle professioni psicologiche debba essere consultata a questo punto della procedura di accreditamento. EFPP e CDPE ritengono che il rapporto e le funzioni della commissione delle professioni psicologiche e dell'organo di accreditamento non siano chiari. A loro avviso, nemmeno le competenze sono definite in modo inequivocabile.

Charta e KJF propongono che l'organo di accreditamento consulti, oltre alla commissione delle professioni psicologiche, anche una commissione per la psicoterapia.

Articolo 22 Decisione di accreditamento

In generale

Per quanto riguarda il parere della CRUS si rinvia alle osservazioni sull'articolo 17.

BS osserva che sulle questioni di natura psicoterapeutica dovrebbero decidere soltanto psicoterapeuti dei vari indirizzi terapeutici.

L'organizzazione nazionale degli studenti di psicologia psyCH suggerisce di rendere pubblicamente accessibili la decisione di accreditamento e i risultati.

Per l'Istituto Szondi mancano i rimedi giuridici e la possibilità di inoltrare ricorso contro la decisione.

Capoverso 1

Anche in questo caso, nelle questioni di ordine psicoterapeutico è necessario consultare una commissione per la psicoterapia - nella fattispecie l'istanza di accreditamento (SSPA, DaS, KJF).

Capoverso 2

L'Università GE propone di tradurre il termine «Auflagen» con «conditions» anziché con «charges».

Articolo 23 Durata di validità

In generale

Per il parere della CRUS si rinvia alle osservazioni sull'articolo 17.

Visti i rapidi mutamenti nell'ambito delle conoscenze e del sapere, la SSPP trova eccessivo un periodo di validità di 7 anni per l'accREDITamento e suggerisce di ridurlo a cinque. Charta osserva che alcuni dei suoi membri vorrebbero invece estenderla a dieci anni, in quanto un processo di accREDITamento da ripetersi ogni sette anni va ben oltre le possibilità dei piccoli istituti, svantaggiandoli rispetto a strutture di perfezionamento più grandi (dello stesso parere KJF e Istituto Szondi). Essi propongono inoltre di introdurre nella legge un termine massimo di 6 mesi o un anno per il trattamento delle domande di accREDITamento.

Articolo 24 Oneri e revoca

In generale

Per quanto riguarda il parere della CRUS si rinvia alle osservazioni sull'articolo 17.

Le due federazioni di categoria ASP e Charta così come SPCP chiedono che non vengano fissati oneri che le organizzazioni nazionali professionali private non possono soddisfare (in particolare oneri nel settore della ricerca e dello sviluppo). Questo perché nella maggioranza dei metodi psicoterapeutici riconosciuti la competenza del perfezionamento incombe agli istituti di perfezionamento privati e non alle scuole universitarie, che non dispongono di terapeuti con l'esperienza e la pratica necessarie per occuparsi della formazione e della supervisione. D'altro canto, le università possono invece contare sulle risorse dello Stato in materia finanziaria e di ricerca.

Per evitare discriminazioni, ASP e Charta propongono di sostituire l'articolo con il capoverso seguente: «Non devono essere poste condizioni che penalizzino le organizzazioni nazionali specializzate private (nello svolgimento di cicli di perfezionamento) rispetto alle scuole universitarie. Va rispettato il principio di proporzionalità.»

Articolo 25 Modifica di un ciclo di perfezionamento accreditato

In generale

Per il parere della CRUS si rinvia alle osservazioni sull'articolo 17.

Capoverso 1

La SSPPIA chiede che sia informato anche l'organo di accREDITamento.

Capoverso 2

Diversi partecipanti alla consultazione chiedono la possibilità di una revoca o di un procedimento analoghi all'articolo 24, qualora una modifica del ciclo di perfezionamento sia contraria ai criteri di accreditamento (GR, ZH, CUS, ZFH, Università ZH).

Articolo 26 Finanziamento dell'accREDITamento

In generale

Per il parere della CRUS si rinvia alle osservazioni sull'articolo 17.

Da più parti si chiede che i costi siano meglio specificati e che la loro ripartizione sia determinata in modo più preciso (BE, VD, Charta, SPK). BE auspica almeno l'introduzione di una tariffa quadro a livello di legge, per evitare la discriminazione dei piccoli istituti di perfezionamento. Per lo stesso motivo, SPK suggerisce la possibilità di un finanziamento statale. Charta deplora che non siano indicati i costi approssimativi previsti. Se i costi causati dall'organo competente per l'accREDITamento e la garanzia della qualità fossero troppo alti, occorrerebbe scegliere una soluzione meno onerosa. L'Istituto Szondi ritiene che i costi vadano coperti da chi causa l'applicazione delle misure coercitive previste dalla legge.

Capitolo quinto: Esercizio della professione

Per il Cantone GE è indispensabile distinguere meglio l'attività dipendente dall'attività indipendente, affinché le autorità cantonali competenti possano riconoscere esattamente le attività illecite.

SG vorrebbe consentire l'esercizio indipendente di una professione psicologica unicamente alle persone in possesso di un titolo di perfezionamento riconosciuto dalla Confederazione. Sempre per questo Cantone, l'attività indipendente in settori che non comportano rischi per i pazienti può invece essere esercitata anche da persone prive di un titolo di perfezionamento. Questi settori andrebbero elencati nell'articolo 27. Per l'esercizio di una professione psicologica (per le professioni psicologiche nel settore della sanità elencate nella presente legge), USAM, Charta e DaS auspicherebbero un perfezionamento specifico - da fissare all'articolo 27 - per evitare malintesi. Oltre a citare esplicitamente il perfezionamento necessario ai sensi della legge, l'Istituto C.G. Jung specificherebbe anche le professioni interessate. Pro Mente Sana Ginevra chiede di porre l'accento sulle attività psicologiche e non sui titolari dei diplomi o tantomeno sui diplomi.

Nella loro presa di posizione congiunta, i consulenti in psicologia individuale segnalano il rischio di essere esclusi dal mercato delle offerte terapeutiche e consulenziali di natura psicologica.

L'Università GE e l'Università FR suggeriscono di riunire i contenuti degli articoli 27 e 28 in un unico articolo.

Articolo 27 Principio

L'HAP caldeggia l'introduzione dell'obbligo di diploma universitario quale presupposto per l'esercizio delle professioni psicologiche. Per la FSP è indubbio che in futuro la qualificazione per la pratica di una professione psicologica implichi l'ottenimento di un master o di una licenza. Autorizzare l'esercizio della professione ai titolari di un bachelor implicherebbe un calo della qualità. L'USAM sottolinea che l'eventualità di concedere l'autorizzazione a queste persone dev'essere discussa tenendo conto del fatto che in futuro potrebbero dover essere ammessi in Svizzera anche titolari di un bachelor in psicologia provenienti dagli Stati membri dell'UE. BS, AR e CDS propongono di permettere l'esercizio di professioni psicologiche unicamente a persone che hanno ottenuto un diploma universitario conformemente ai requisiti di cui all'articolo 7.

SGTA Zurigo suggerisce di stralciare l'articolo, in quanto ritiene che protegga il titolo di psicologo (non degno di protezione).

Articolo 28 Esercizio della professione indipendente

In generale

SH ritiene che l'obbligo di autorizzazione debba essere esteso a tutti i trattamenti psicodiagnostici, deplora la mancanza di un titolo «minimo» di perfezionamento analogo a quello di «medico generico» e afferma che un perfezionamento lungo rincarerebbe inutilmente le prestazioni.

Secondo SSPL e Università GE, l'articolo 28 dovrebbe riferirsi al campo d'applicazione. La stessa università chiede un adeguamento in tal senso.

Pro Mente Sana sostiene che si può introdurre una disposizione sull'obbligo di perfezionamento per psicoterapeuti indipendenti solo se l'assicurazione malattia obbligatoria li riconosce quali fornitori di prestazioni.

Capoverso 1

La FHSO riformulerebbe il capoverso 1 come segue: «Le professioni psicologiche possono essere esercitate a titolo indipendente nei settori di cui all'articolo 2 capoverso 2 soltanto dai titolari di un master che hanno inoltre seguito un perfezionamento riconosciuto dalla Confederazione».

LU rileva che secondo l'avamprogetto il perfezionamento è obbligatorio per esercitare una professione a titolo indipendente e che, quindi, rientra di fatto nella formazione. Di conseguenza, la legge contraddirebbe il principio della Dichiarazione di Bologna sotto due aspetti: prima di tutto in riferimento alla funzione dei titoli di bachelor e master, e secondariamente, perché va nella direzione opposta a quella di una riduzione della durata degli studi.

GL e GR sostengono che l'attività indipendente di psicoterapeuti e neuropsicologi debba essere trattata in modo diverso da quella svolta solo a titolo consulenziale e valutativo da psicologi sanitari, giuridici, clinici, del traffico, della carriera professionale e della riabilitazione, per i quali basta una protezione del titolo. Ciò vale in parte anche per gli psicologi dell'infanzia e dell'adolescenza. L'autorizzazione all'esercizio di una professione per tutti questi rami incrementerebbe il carico amministrativo e implicherebbe una disparità di trattamento rispetto a professioni affini come quelle di parroco, sociologo o esperto di etica (GL, GR, CDS).

GR aggiunge che l'obbligo dell'autorizzazione per queste professioni non è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale e viola la libertà economica.

Secondo GL e FR anche in futuro dovrebbero essere i Cantoni a decidere quali professioni assoggettare all'obbligo dell'autorizzazione.

ZFH, HAP, ASPA e CUS chiedono di aggiungere altri due settori: la psicologia del lavoro e quella dell'organizzazione (anche SGAOP) come pure la psicologia dell'emergenza.

Se questa disposizione si imponesse, malgrado la sua proposta, ZH suggerisce di inserire nell'elenco anche la psicologia del lavoro e quella della carriera professionale.

DaS, invece, stralcerebbe la psicologia della carriera professionale visto il rischio di annacquare le designazioni di «psicologia della carriera professionale e psicologia della riabilitazione» come pure di «consulenza professionale e alla carriera», e chiede che vengano indicate esplicitamente la psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza.

AvenirSocial chiede di includere nell'elenco il lavoro sociale a titolo professionale con formazione supplementare e di consentire l'esercizio della professione indipendente.

SZ e CDS assoggetterebbero all'obbligo dell'autorizzazione all'esercizio della professione indipendente solo la psicoterapia, la psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza, la psicologia clinica e la neuropsicologia. L'Istituto C.G. Jung sostiene che i rami della psicologia summenzionati (ad eccezione della psicoterapia di cui alla lett. a) non ammettono attività terapeutiche e, pertanto, non dovrebbero figurare nell'elenco. Rileva altresì che non viene menzionata esplicitamente la psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza. Charta propone di verificare almeno l'appartenenza delle professioni della psicologia di cui alle lettere e – h al settore sanitario. Si dice inoltre chiaramente contraria all'inserimento della psicologia del lavoro e dell'organizzazione.

FR accoglie favorevolmente la semplificazione della procedura di autorizzazione per gli psicoterapeuti con formazione di base in psicologia, ma reputa tale provvedimento non indispensabile per gli altri rami della psicologia.

NE, JU, VD, AMCS, Centre Patronal, SPCP, PPD, SKS, FSP e USAM preferiscono manifestamente l'articolo 28 così come proposto, mentre TI e SGTA si esprimono a favore della variante.

SG rinunciarebbe all'elenco, optando piuttosto per un titolo di perfezionamento riconosciuto a livello federale per l'esercizio della professione indipendente. L'Università BE propone di accertare se, in base ai metodi e alle procedure applicati o ai pazienti in cura, serve una particolare protezione che impone un titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 28. Teme infatti una «svalutazione» del titolo di psicologo. SSPP giudica l'elenco incompleto e arbitrario, osservando che mancano ad esempio la psicologia geriatrica e del lavoro.

PSZ, SPK, FHSO, EFPP e SGAP sono contrari all'elenco contenuto nella variante degli articoli 2 e 28, adducendo che l'esigenza di un titolo di perfezionamento per l'esercizio della professione indipendente va estesa a tutto il campo di applicazione (EFPP).

Secondo SPK la descrizione dei diversi settori va disciplinata a livello di ordinanza.

Lettera a

FMH e SSPP propongono le precisazioni seguenti: «con psicoterapia **psicologica**», «con psicoterapia **non medica**» o «con **cure psicologiche**».

Charta menzionerebbe inoltre la psicoterapia per l'infanzia e l'adolescenza (anche DaS e Istituto C.G. Jung).

Capoverso 3

Secondo l'associazione studentesca psyCH, le persone in formazione dovrebbero poter operare anche sotto la responsabilità di medici specialisti delle varie discipline (ad es. psichiatria, neurologia) visti la scarsità di posti di formazione e il crescente fabbisogno di cure psicoterapeutiche.

SG suggerisce di limitare la durata dell'esercizio dell'attività a titolo dipendente nei settori in cui serve un titolo di perfezionamento per l'esercizio indipendente, argomentando che si tratta di trasmettere delle competenze e non di permettere un esercizio a lungo termine senza perfezionamento.

ZG sostiene che, per svolgere con competenza la professione indipendente, tutti i terapeuti devono attestare di aver seguito il necessario perfezionamento psicoterapeutico.

Capoverso 4 (nuovo)

In analogia alla variante dell'articolo 2 capoverso 3, ASPC e CMB completerebbero il capoverso, conferendo al Consiglio federale la facoltà di assoggettare alla legge ulteriori professioni psicologiche. FSP, USAM e Università SG attribuirebbero al Consiglio federale (su proposta della commissione delle professioni psicologiche) anche la competenza di assoggettare anche altri settori all'obbligo del perfezionamento per l'esercizio indipendente della professione. Ciò permetterebbe di reagire adeguatamente al mutamento delle condizioni sociali e all'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche.

Per l'USAM sarebbe opportuno conferire al Consiglio federale la competenza di stralciare gli obblighi previsti, previa intesa con le associazioni di categoria. VD presenta una disposizione supplementare, in virtù della quale il Consiglio federale può definire tramite ordinanza i rami in cui serve un titolo di perfezionamento per l'esercizio della professione indipendente.

Variante dell'articolo 28 Esercizio della professione indipendente

In generale

NE, JU, VD, Centre Patronal, SPCP, AMCS, PPD, SKS, FSP e USAM preferiscono espressamente l'articolo 28 così come proposto, mentre TI e SGTA Zurigo la variante. La maggior parte ritiene che la variante non copra numerose attività attinenti alla sanità e, di riflesso, non garantisca la protezione del paziente.

Santésuisse punta il dito contro la massiccia limitazione del campo d'applicazione. L'AMCS aggiunge che la variante non tiene conto del fatto che la sistematica della psicologia muta costantemente e che non raccoglie l'unanimità dei consensi.

Capoverso 1

SPK rinvierebbe all'ordinanza invece che all'articolo 2 capoverso 2 della variante.

La FHSO invita a menzionare esplicitamente il diploma di master (oltre al titolo di perfezionamento riconosciuto sul piano federale).

Articolo 29 Esercizio professionale nell'ambito del servizio pubblico

VS considera questa disposizione sostanzialmente giustificata, sebbene sia prassi sempre più diffusa quella di garantire la parità di trattamento tra settore pubblico e privato.

BE aggiunge che gli psicologi che operano professionalmente a titolo indipendente necessiterebbero di un'autorizzazione anche nel servizio pubblico.

VD osserva che la legge non si esprime in merito all'esercizio a titolo dipendente al di fuori del servizio pubblico, delegando questo settore alle competenze normative dei Cantoni.

Il CMB sollecita lo stralcio dell'articolo. Non capisce infatti perché il solo fatto di percepire un salario da un datore di lavoro cantonale o comunale giustifichi l'esonero dall'obbligo del perfezionamento per gli psicologi indipendenti attivi nel servizio pubblico.

Secondo la SSPPIA anche gli esperti di psicologia dei servizi pubblici cantonali e comunali devono soddisfare gli standard qualitativi (obbligo di perfezionamento). Occorre altresì garantire che anche chi esercita la psicologia delegata (ad es. medici in studio) adempia questi standard.

Articolo 30 Obbligo di autorizzazione

TG vorrebbe che fosse la Confederazione ad occuparsi delle autorizzazioni, sgravando i Cantoni dalla vigilanza, visto che spesso non dispongono di specialisti per tutti i settori in cui si esercita la professione indipendente.

BS, AR, AI e CDS invitano a spiegare il nesso tra la LPPsi e l'articolo 2 capoversi 2-6 della legge sul mercato interno (LMI) che figura nel rapporto esplicativo. BS, AR e CDS si chiedono se dalla LPPsi traspare in misura sufficientemente chiara che nel caso di un trasferimento in un altro Cantone bisogna chiedere una nuova autorizzazione.

Il PLR rileva che l'obbligo dell'autorizzazione cantonale è contrario alla legge sul mercato interno e, pertanto, andrebbe stralciato.

Articolo 31 Obbligo di comunicazione

GR e CDS non capiscono perché nella LPPsi non si possa recepire una disposizione analoga a quella dell'articolo 35 LPMed.

Per SH questa disposizione può essere accettata solo se risulta conforme alla normativa CE.

La SSPPIA non capisce perché si imponga solo un obbligo di comunicazione invece che un'autorizzazione.

Articolo 32 Condizioni d'autorizzazione

SO e AMCS stralcerebbero questa disposizione, dato che implica un'ingerenza eccessiva nelle competenze cantonali.

Pro Mente Sana Ginevra propone una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione cantonale se un altro Cantone ne ha già emessa una.

L'ASPA vorrebbe che fosse la Confederazione a disciplinare le condizioni d'autorizzazione per tutte le professioni della psicologia.

La FHSO suggerisce di apportare la precisazione seguente: « L'autorizzazione all'esercizio di una professione indipendente ai **sensi degli articoli 2 e 28** è rilasciata se [...]».

Lettera b

Le definizioni «**affidabile**» e « **offre dal profilo fisico e psichico la garanzia** » non rientrano in una concezione moderna di libertà economica (NW). Considerati concetti giuridici vaghi, concedono inoltre alle autorità esecutive uno spazio di manovra troppo vasto e risultano di difficile applicazione (NW, UR, per analogia: Università ZH, FHSO, ASPA ZFH, vipp). La CUS e altri partecipanti chiedono una formulazione più precisa almeno nel rapporto esplicativo.

PS, Charta e Pro Mente Sana Zurigo ritengono che la formulazione « offre dal profilo fisico e psichico la garanzia » dia adito a malintesi, discriminando i disabili. Il testo dovrebbe precisare che il richiedente non deve soffrire di una malattia incompatibile con l'attività professionale. L'Università GE propone di tralasciare il termine «fisico» e di riformulare la frase come segue: «è degno di fiducia e presenta le garanzie necessarie ad un esercizio irreprensibile della professione». Pro Mente Sana Zurigo indicherebbe unicamente il criterio «affidabile».

UR suggerisce invece di utilizzare l'espressione «abbia l'esercizio dei diritti civili», definita nel CC, o «reputazione irreprensibile» (nessuna iscrizione nel casellario giudiziale centrale). L'Istituto Szondi opta per una formulazione negativa: «l'autorizzazione non è concessa se il diretto interessato non è degno di fiducia...».

BE ritiene che il rapporto tra l'articolo 32 (ordinamento esaustivo delle condizioni d'autorizzazione) e l'articolo 33 (limitazione dell'autorizzazione) non sia chiaro. VD chiede criteri oggettivi e presenta una proposta di riformulazione.

Lettera c

L'ASA invita a modificare la disposizione in analogia alla legge sulle professioni mediche (LPMed), ossia a intendere l'assicurazione di responsabilità civile professionale quale obbligo professionale e ad aggiungere: «... o fornito una sicurezza finanziaria equivalente». Il fatto che l'assenza di una protezione assicurativa potrebbe comportare la chiusura di singoli studi medici può generare, de facto, un obbligo a contrarre da parte dell'assicuratore, che dovrebbe avere la possibilità di rifiutare la copertura di un rischio assoggettato all'assicurazione di responsabilità civile professionale. L'obbligo a contrarre produce per forza di cose un aumento dei premi e incide negativamente sulla concorrenza tra assicuratori. Charta auspica la parità di

trattamento tra professioni mediche e professioni psicologiche, aggiungendo che l'assicurazione è importante quantomeno nell'ottica della protezione dei pazienti.

Lettera d

BS, UR e CDS ne chiedono lo stralcio. Secondo SO, CDS e GR la padronanza di una lingua nazionale va verificata a livello federale all'atto del riconoscimento dei diplomi e dei titoli di studio. Questa proposta risponde del resto all'ordinamento della nuova direttiva CE. La CDS caldeggia l'inserimento negli articoli 10 e 16 di questa disposizione. La FHSO la reputa antiquata, mentre vipp esprime il proprio dissenso.

Articolo 33 Limitazione dell'autorizzazione e oneri

BE ritiene che il rapporto tra l'articolo 32 (ordinamento esaustivo delle condizioni d'autorizzazione) e l'articolo 33 (limitazione dell'autorizzazione) non sia chiaro.

Istituto Szondi, SGAP, FMH, Charta, ASP, ASPA, DaS, KJF, SGTA Zurigo, Istituto C.G. Jung, SO e AMCS chiedono espressamente lo stralcio di questa disposizione.

TG e GL si interrogano sulla compatibilità con la legge sul mercato interno (LMI). Charta, ASP, DaS, SGTA Zurigo e Istituto C.G. Jung sostengono che l'articolo 33 non sia conforme alla LMI e che comprometta l'armonizzazione (anche SGAP, KJF). Inoltre, la formulazione « per quanto sia necessario al fine di assicurare una cura psicologica di alta qualità e affidabilità» lascerebbe intendere che nei Cantoni in cui ci si attiene ai criteri fissati in questa legge, rinunciando a criteri supplementari, la qualità del servizio non sia sufficientemente garantita (Charta). ASP e DaS individuano in questa formulazione una discriminazione per coloro che lavorano nei Cantoni interessati dalle misure restrittive di altri Cantoni.

DaS, Istituto C.G. Jung e SGTA Zurigo vedono una contraddizione anche con l'articolo 40 (divieto d'esercizio di una professione in tutto il territorio della Confederazione).

ZFH, vipp, FHSO e CUS giudicano la norma problematica nella misura in cui può produrre effetti limitativi della libertà economica sancita costituzionalmente, dato che ammette anche provvedimenti di natura politico-economica. UR reputa inammissibile la limitazione territoriale dell'autorizzazione e auspica lo stralcio di questa possibilità. L'ASPA bocchia questa disposizione per ragioni costituzionali, sostenendo che aggira la normativa federale.

Secondo l'Università GE bisognerebbe sostituire il concetto «soin médicaux» con «prestations psychologiques», mentre la FMH tralascerebbe «médicaux». La FER propone di correggere «garantir la fourniture de soins médicaux» con «garantir des traitements psychologiques fiables et de qualités».

Articolo 34 Revoca dell'autorizzazione

SO e AMCS stralcerebbero questo articolo, adducendo che la LPPsi interferisce troppo nelle competenze cantonali.

Articolo 35 Doveri professionali

In generale

FSP, SASP e ASPEE auspicano che i doveri professionali siano applicabili a tutti coloro che esercitano una professione psicologica, non solo a titolo indipendente.

SO stralcerebbe questa disposizione, dato che implica un'ingerenza eccessiva della LPPsi nelle competenze cantonali.

BL completerebbe i doveri professionali con l'obbligo di garantire il diritto della personalità dei pazienti e di tutelare la loro integrità.

Lettera b

Al non menzionerebbe l'obbligo dell'aggiornamento. Pro Mente Sana Ginevra chiede di definire l'aggiornamento continuo.

L'Istituto Szondi stralcerebbe questa disposizione.

Lettera c

BS e CDS stralcerebbero questa disposizione e rilevano che l'articolo 4 lettera d definisce questa competenza in misura sufficiente. L'EFPP aggiungerebbe: «e agiscono secondo principi etici». L'aspetto etico dell'esercizio indipendente della professione è fondamentale, tanto che andrebbe menzionato esplicitamente all'articolo 35, oltre che all'articolo 4.

L'Istituto Szondi sollecita lo stralcio di questa disposizione.

Lettera d

La CUS è del parere che questa vaga descrizione di comportamento lecito e illecito non offra alcuna certezza del diritto. FMH, SSPP e EFPP adeguerebbero il tenore di questa disposizione a quello contemplato dalla LPMed, aggiungendo che la pubblicità nel campo della psicoterapia psicologica è vietata. Essi rilevano inoltre che nella pratica è molto difficile giudicare l'obiettività e la corrispondenza al fabbisogno pubblico della pubblicità nel campo della psicoterapia e che ciò genererebbe inutili contenziosi sul piano giuridico.

L'Istituto Szondi ritiene che la pubblicità non debba figurare tra i doveri professionali. Per SGTA Zurigo, la pubblicità non corrisponde a un fabbisogno pubblico e, pertanto, chiede lo stralcio di questa lettera. Secondo Pro Mente Sana Ginevra, questa disposizione è opportuna per i terapeuti che fanno promesse fuorvianti ma questa categoria non rientra nel campo d'applicazione della legge. La FER non condivide che si ammetta la pubblicità per gli attuali o i futuri fornitori di prestazioni dell'assicurazione malattia obbligatoria.

Lettera e

JU attira l'attenzione sul fatto che la professione dello psicoterapeuta con formazione di base in psicologia è vincolata al segreto professionale ai sensi del Codice penale e chiede di intendere la disposizione in questo senso. SH accoglie con particolare favore un'aggiunta nel Codice penale, mentre la FMH sollecita una formulazione più precisa.

Lettera f (nuova)

L'ASA inserirebbe nei doveri professionali (invece che nelle condizioni di autorizzazione): «ha concluso un'assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all'entità dei rischi o fornito una sicurezza finanziaria equivalente.»

Articolo 36 Autorità cantonale di vigilanza

In generale

SO e AMCS stralcerebbero questa disposizione dato che implica un'ingerenza eccessiva della LPPsi nelle competenze cantonali. Secondo l'Università ZH l'autorità di vigilanza dovrebbe far parte del Dipartimento cantonale della sanità.

L'Istituto Szondi invita a stralciare questa disposizione «superflua».

Capoverso 2

VD estenderebbe volentieri la disposizione all'esercizio della professione in generale e non solo ai doveri professionali.

Articolo 37 Misure disciplinari

SO, AMCS e VD stralcerebbero questa disposizione dato che implica un'eccessiva ingerenza nelle competenze cantonali. AMCS si chiede se il concetto «misure disciplinari» non sia riservato al diritto pubblico del personale (termine corretto: «amministrative o in materia di vigilanza»). L'Istituto Szondi non capisce la logica di questa disposizione: basta il Codice penale.

Capoverso 1

Lettere a e b

BE e CUS chiedono che venga spiegata la differenza tra avvertimento e ammonimento.

Lettera c

VS e FR considerano esigua la multa di fr. 20'000.-. FR attribuirebbe ai Cantoni la competenza di fissare l'ammontare delle multe.

Lettera d

Secondo BS e CDS il divieto dell'esercizio di una professione indipendente per un periodo di sei anni al massimo è eccessivo. Tre anni sarebbero sufficienti, visto che dopo un'interruzione troppo lunga appare impossibile riprendere l'esercizio di un'attività indipendente.

Pro Mente Sana Ginevra ritiene che questa disposizione possa essere aggirata facilmente, ad esempio utilizzando il titolo di terapeuta (terapista) o consulente.

Lettera e
Cfr. commento di Pro Mente Sana alla lettera d.

Articolo 38 Procedimento disciplinare in un altro Cantone

SO e AMCS stralcerebbero questa disposizione dato che implica un'ingerenza eccessiva della LPPsi nelle competenze cantonali.

Articolo 39 Assistenza amministrativa

In generale

VPB attribuisce grande importanza all'assistenza amministrativa intercantonale come pure all'obbligo di comunicazione tra i tribunali e le autorità di vigilanza e chiede se non sia opportuno notificare anche gli avvertimenti e gli ammonimenti comminati per alcuni reati, ad esempio gli abusi sessuali (cpv. 2 lett. b). VD estenderebbe volentieri la disposizione all'esercizio della professione in generale e non solo ai doveri professionali.

L'Istituto Szondi stralcerebbe l'articolo.

Capoverso 2

BL, BS, GR, BE, GL, AR, AI, AG, ZG, SSPPIA e CDS invitano a vagliare l'eventualità di introdurre anche per gli psicologi un registro analogo a quello previsto dalla LPMed. Se si rinunciasse a tale registro, si dovrebbe perlomeno impedire il cosiddetto «turismo delle autorizzazioni» (BS, ZG, AR, CDS). Si dovrebbe altresì prevedere un obbligo di comunicazione per tutte le misure disciplinari comminate (AR, AI, ZG).

Articolo 40 Effetti del divieto di esercitare una professione a titolo indipendente

VS apprezza che il divieto d'esercizio di una professione sia stato disposto per tutto il territorio nazionale.

Capoverso 3

La CDS reputa questo capoverso superfluo, dato che è già contemplato dall'articolo 39 capoverso 2.

Articolo 41 Prescrizione

In generale

La CDS approva che il termine di prescrizione sia stato allungato di un anno rispetto alla prima versione. SO e AMCS stralcerebbero questa disposizione dato che implica un'ingerenza eccessiva nelle competenze cantonali. BL reputa breve il termine di prescrizione di due anni e chiede che le azioni giuridiche (ad es. ricorsi) possano avere effetto sospensivo.

Capoverso 5

La CDS accoglie favorevolmente il capoverso.

Capitolo sesto: Organizzazione

VPB rileva che la commissione peritale non viene menzionata in questo capitolo. PSZ deplora in generale l'assenza di indicazioni sulla composizione delle diverse istanze (organo di accreditamento, commissione peritale, commissione delle professioni psicologiche).

Da più parti sono stati sollecitati il coinvolgimento e un'adeguata rappresentazione delle regioni culturali e linguistiche svizzere negli organismi previsti dalla legge (ATPP, GIR).

Sezione 1: Istanza di accreditamento e organo di accreditamento

I partecipanti alla consultazione che vogliono evitare doppioni nella procedura di accreditamento si riferiscono in particolare a questi articoli (cfr. commento al capitolo 4). ZH e GR sostengono che si debbano applicare le procedure esistenti. Anche la CRUS si dice favorevole allo stralcio di questi due articoli: non occorre istituire né un'istanza di accreditamento, né un nuovo organo. La FHSO armonizzerebbe la nomina di questi due organismi con i lavori dell'UFFT in materia di accreditamento dei cicli di studio e di perfezionamento delle scuole universitarie professionali. Andrebbero applicate le stesse procedure per tutte le offerte delle scuole universitarie professionali.

Articolo 42 Istanza di accreditamento

Un accreditamento parallelo a quello dei sistemi universitari potrebbe generare dei doppioni. In particolare, è opportuno valutare il perfezionamento a livello di università e di scuole universitarie professionali in base alle procedure vigenti per questi istituti (ZH, GR, CRUS). La CRUS auspica lo stralcio dell'articolo.

Articolo 43 Organo di accreditamento

Il fatto che da più parti sia stata rivendicata la possibilità di partecipare nell'organo di accreditamento (HAP, ASPA: rappresentanti delle università e delle scuole universitarie professionali; SGTA, EFPP: rappresentanti delle principali correnti della psicoterapia) lascia supporre che la funzione di questo organo è stata confusa con quella della commissione delle professioni psicologiche e della commissione peritale. La CSSUP invita a concedere maggiore libertà per la nomina dell'ufficio di accreditamento e a considerare anche agenzie estere.

Un accreditamento parallelo a quello dei sistemi universitari potrebbe generare dei doppioni. In particolare è opportuno valutare il perfezionamento a livello di università e di scuole universitarie professionali in base alle procedure vigenti per questi istituti (ZH, GR, CRUS).

La CRUS auspica lo stralcio dell'articolo.

Sezione 2: Commissione delle professioni psicologiche

Articolo 44 Composizione e organizzazione

In generale

Accanto alla prevista commissione delle professioni psicologiche andrebbe istituita anche una commissione per la psicoterapia che si occupi dei compiti di questo ramo specifico (FG POP, DaS, KJF, AG, PSZ, SGAP, PSB, Istituto C.G. Jung). SGTA includerebbe in questa commissione psicoterapeuti di diverse discipline, segnatamente: psicologia del subcosciente, psicologia cognitivo-comportamentale, psicoterapia integrativa e umanistica, psicoterapia sistemica. SPV propone di creare una sottocommissione per la psicoterapia di cui facciano parte rappresentanti di diversi indirizzi psicoterapeutici (cfr. anche commenti sulla commissione delle professioni psicologiche ai capoversi 2 e 3 dell'articolo in questione e all'articolo 45 capoverso 1 lettera f).

Infine, secondo la FMH la formazione e il perfezionamento nel campo della psicologia non incombono alla Confederazione né tanto meno al Consiglio federale, bensì alle scuole universitarie e ad altri istituti formativi.

Capoverso 2

In seno alla commissione delle professioni psicologiche dovrebbero inoltre essere rappresentati le università¹ (dato che decidono sul riconoscimento dei diplomi), le scuole universitarie professionali², i medici di famiglia e gli specialisti di psichiatria e psicoterapia³, gli psicoterapisti degli indirizzi terapeutici esistenti⁴, le organizzazioni professionali della psicoterapia⁵, le professioni affini a quelle psicologiche⁶, tutti i rami della psicologia indistintamente⁷, le organizzazioni dei pazienti⁸ e le regioni culturali e linguistiche⁹. Il Cantone TI (tra i primi ad aver emanato delle normative in materia di psicologia) e SSPL hanno rivendicato il diritto di sedere nella commissione delle professioni psicologiche. Il Cantone FR e le Università FR e GE propongono di attribuire il riconoscimento dei diplomi ad un'altra istanza (ad es. CDIPS) se la maggioranza dei membri non provenisse dal settore delle scuole universitarie.

Anziché «della scienza», la FSP preferirebbe «dell'insegnamento psicologico e della ricerca», mentre ASPEE e SST propongono «della psicologia scientifica». Per evitare malintesi, in particolare con gli Stati limitrofi, l'ASPC parlerebbe di «scienze psicologiche».

¹ FR, CUS (vengono citate le scuole universitarie), HAP, Università FR e Università GE

² CSUP: rappresentanti di scuole universitarie professionali, SBAP, HAP, ZH e FR

³ Collegio di medicina di base (CMB)

⁴ KJF Lucerna, vKJp: uno specialista del campo della psicoterapia infantile e adolescenziale

⁵ ASP

⁶ SST

⁷ Pro Mente Sana

⁸ Pro Mente Sana

⁹ ATPP, GIR, FSP

SG auspica, in generale, un'adeguata rappresentazione delle singole professioni in seno alla commissione delle professioni psicologiche.

Le cerchie professionali menzionate nella legge andrebbero precisate come segue: «...cerchie professionali, designate dai rappresentanti delle associazioni di categoria» (VPZ).

«...cerchie professionali delle professioni psicologiche nel settore della sanità, in particolare della psicoterapia, elencate nella legge. La commissione rappresenta la molteplicità degli attuali indirizzi psicoterapeutici» (DaS).

Secondo la FSP i rappresentanti del perfezionamento e delle cerchie professionali interessate devono aver conseguito senza eccezioni un diploma in psicologia presso una scuola universitaria professionale.

Capoverso 3

Alcuni chiedono che la psicoterapia sia adeguatamente rappresentata e propongono una sezione psicoterapia, che sia composta di rappresentanti dei diversi indirizzi di questa disciplina e competente per tutte le decisioni e le attività concernenti la psicoterapia (EFPP, SGAP; VPB parla di una commissione di psicoterapeuti).

Articolo 45 Compiti e competenze

Capoverso 1

SGAP e Charta osservano che l'istituzione di una commissione per la psicoterapia implica un adeguamento dell'articolo 45. Secondo KJF, nel capoverso 1 andrebbero menzionate entrambe le commissioni.

Lettera c

Piuttosto che un rapporto all'attenzione del dipartimento, VD preferirebbe un rapporto annuale pubblico.

Lettera d

KJF aggiunge che la decisione sul riconoscimento di diplomi universitari o di perfezionamento esteri dovrebbe fondarsi sul riconoscimento di equivalenza rilasciato dalla CRUS e sugli accordi internazionali.

Lettera e

Secondo KJF occorre tenere conto della prassi applicata dalla CRUS e degli accordi internazionali.

Lettera f

VPB solleva la questione di una rappresentazione della psicoterapia e propone un nuovo paragrafo dal tenore seguente: «Costituisce una commissione che decide circa le questioni in materia di psicoterapia. Tale commissione è composta unicamente da psicoterapeuti, ad eccezione della direzione». Il nuovo paragrafo g dovrebbe inoltre garantire l'armonizzazione tra il perfezionamento per gli psicoterapeuti e quello dei medici.

Capoverso 2

Lettera a

Pro Mente Sana sostiene che il sesso non dovrebbe essere menzionato per una questione di parità.

Capitolo settimo: Protezione giuridica, disposizioni penali, esecuzione e disposizioni finali

Sezione 1: Protezione giuridica

Articolo 46 Decisioni delle organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento

Nessuna osservazione

Articolo 47 Commissione di ricorso per la formazione e il perfezionamento in psicologia

Il Tribunale federale chiede l'allineamento alla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF).

TG mette in dubbio la necessità di una commissione di ricorso specifica per la psicologia.

La SSPL accoglie favorevolmente la commissione di ricorso ed esprime il desiderio di farne parte.

Capoverso 1

L'ASPC attira l'attenzione sul fatto che, se è competente per la formazione psicologica, la commissione di ricorso non deve decidere solo sui ricorsi contro le decisioni delle organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento accreditati, ma anche su quelli delle organizzazioni responsabili per la formazione psicologica, ossia le scuole universitarie e le università.

Capoverso 2

Lettera c

La CDS auspica che tutte le otto discipline menzionate all'articolo 28 siano rappresentate da esperti in seno alla commissione di ricorso.

Sezione 2: Disposizioni penali

Articolo 48

In generale

ZFH e CUS propongono di adeguare la disposizione nel senso che coloro che hanno conseguito un diploma di bachelor in psicologia devono poter usare il titolo di bachelor senza temere sanzioni. La CUS invita inoltre ad accertare con trasparenza che chi si definisce «psicologo» o «psicoterapeuta» sia effettivamente uno specialista con una formazione e un perfezionamento riconosciuti.

AR e CDS indicherebbero anche qui i sette titoli di perfezionamento ancora mancanti, reputano insufficiente la comminazione di una multa e invitano a completare la disposizione con l'aggiunta dell'aggettivo «psichiatrico», qualora l'articolo 58 della futura LPMed non trovasse applicazione.

Capoverso 1

Lettera a

TG ritiene che questa disposizione sia formulata in termini troppo poco chiari e ricorda che anche il diploma di una scuola universitaria professionale riconosciuto a livello cantonale è considerato un diploma universitario riconosciuto, sebbene il titolo di psicologo non possa essere utilizzato. Secondo la legge, infatti, le persone che hanno conseguito tale titolo sono punibili se usano la denominazione di psicologo. SGTA Zurigo chiede lo stralcio della disposizione, dato che qui non si tratta di proteggere il titolo di psicologo.

Charta avanza la formulazione seguente: «È punito con la multa chi, esercitando una professione psicologica nel settore della sanità contemplata dalla legge sulle professioni psicologiche, si definisce psicologo o psicoterapeuta, senza essere titolare di un diploma universitario riconosciuto in psicologia o di un corrispondente titolo di perfezionamento riconosciuto». Anche l'Istituto C.G. Jung farebbe riferimento unicamente alle professioni citate nella legge sulle professioni psicologiche. ASP, SGAP e DaS optano per una formulazione più concisa rispetto a quella di Charta: «chi si fregia della denominazione di una delle professioni psicologiche nel settore della sanità contemplata dalla legge sulle professioni psicologiche, senza...».

Lettera b

Charta, Istituto C.G. Jung, ASP, SGAP e DaS propongono una riformulazione della lettera a che consentirebbe di stralciare le lettere b e c.

FMH e SSPP preferiscono le denominazioni «psicologo-psicoterapeuta» e «psicoterapeuta con formazione di base in psicologia». La protezione dei titoli non deve comportare svantaggi o addirittura conseguenze penali per i medici attivi in ambito psicoterapeutico (per analogia FER).

Lettera c

Pro Mente Sana Ginevra ritiene che la disposizione penale e la protezione dei titoli non bastano a garantire la protezione della salute, visti in particolare i molteplici significati insiti nelle denominazioni composte che si rifanno alla psicologia o alla psicoterapia.

La SST segnala la discriminazione che questo ordinamento implica per le professioni affini alla psicologia (interdizione di fatto dell'esercizio di una professione). L'ASP attira l'attenzione sulle denominazioni consolidate nel tempo come «consulenza psicologica individuale» o «psicologia analitica», di cui occorre anche tenere conto.

Charta, Istituto C.G. Jung, ASP, SGAP e DaS propongono una riformulazione della lettera a che consentirebbe di stralciare le lettere b e c.

Sezione 3: Esecuzione

Articolo 49

Dato che la funzione di vigilanza nel settore universitario incombe ai Cantoni e non alla Confederazione, è opportuno inserire nell'articolo una riserva in tal senso (BE, CUS).

Sezione 4: Disposizioni finali

Articolo 50 Disposizioni transitorie

In generale

UR, NW, ZG, SO, AR, BS, FR, GR, VS, JU, AMCS, FMH, vipp, ASNP, SSTCC, Università FR, FSP, SST-P, SGP, SPCP, USAM, ZüPP, SSPP, santésuisse, SAGKB e CDS trovano le disposizioni transitorie **troppo ampie e troppo poco rigorose**. In generale prevale l'opinione che non garantiscano né la protezione dei consumatori né quella dei pazienti (anche Università BE, ATPP) e che debbano essere rielaborate. In linea di massima, le proposte avanzate non concernono la durata dell'esercizio della professione e, ad eccezione delle autorizzazioni cantonali già rilasciate per l'esercizio della professione, sono favorevoli a una post-qualificazione.

Le disposizioni transitorie raccolgono in particolare i consensi dell'ASOSP.

La problematica della transizione si pone quasi esclusivamente per gli **psicoterapeuti** (SO, AMCS, UNIL). Secondo GR, ZG, BS, BL, AR, VS, SO, NE, JU, AMCS, ATPP, GIR, CUS, FSP, Pro Mente Sana Zurigo, Università FR, ASPC, SPCP, SGFBL, Charta, PS e CDS gli **psicoterapeuti (con autorizzazione cantonale all'esercizio della professione) devono poter continuare a svolgere la loro attività senza vincoli** (sull'intero territorio svizzero). ATPP, ASPEE, vipp e CUS chiedono una soluzione globale più generosa per i titolari di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione. Alcuni suggeriscono di escludere i Cantoni che dispongono di una legge sulla psicoterapia.

BL, BS, FR, AI e VS considerano **inammissibile che si riconoscano indistintamente tutti i fornitori di prestazioni psicologiche a prescindere dalle necessarie qualificazioni**. Bisognerebbe piuttosto obbligarli ad assolvere una **post-qualificazione** entro un termine adeguato (NW, ZG, AG, GR, AI, BL, FR, NE, AR, CDS, ATPP, GIR, Università GE, SSPPIA, Università SG, SVG, FSP, GHypS, vipp, ASNP, Pro Mente Sana Zurigo, SSTCC, Università FR, SST-P, SPCP, ZüPP, Charta, Università BA, PS, psyCH).

La FSP esclude la post-qualificazione per indipendenti in due casi. In primo luogo, per coloro che, pur non avendo assolto il necessario perfezionamento, dispongono di una formazione riconosciuta in psicologia ed esercitano a titolo indipendente una professione psicologica al di fuori della psicoterapia da più di cinque anni; in secondo luogo per i titolari di un'autorizzazione cantonale valida all'esercizio della professione per le professioni indipendenti della psicoterapia che non hanno seguito la formazione e il perfezionamento necessari. Suggerendo di adottare una normativa più dettagliata a livello di ordinanza, FSP regolamenterebbe anche il caso di coloro che non hanno assolto il perfezionamento richiesto.

NE, ATPP, CUS, FSP, vipp, ASNP, Università FR, SPCP, ZüPP e Università BA propongono di disciplinare tramite **ordinanza** le disposizioni transitorie, delle quali dovrebbero beneficiare solo coloro che possono provare di operare nel **campo della psicologia almeno nella misura del 50%** (i cicli di studio negli altri rami sono in fase di allestimento). SO invita a formulare in termini pragmatici e trasparenti le disposizioni transitorie eventualmente necessarie.

Secondo AG e ZüPP il Consiglio federale dovrebbe definire tramite ordinanza sia i gruppi di persone che devono assolvere una post-qualificazione sia la post-qualificazione necessaria, previa intesa con le associazioni di categoria, la commissione delle professioni psicologiche e le scuole universitarie. SGAP, SVG, SSTCC, SST-P, psyCH e Charta affiderebbero la competenza in materia di post-qualificazione alla commissione delle professioni psicologiche o alla commissione per la psicoterapia (post-qualificazione nel campo della psicoterapia). Il Consiglio federale dovrebbe inoltre poter imporre dei vincoli per tutelare i pazienti.

SH ritiene che il termine di transizione debba iniziare a decorrere solo dal momento in cui sono stati definiti i contenuti e gli istituti di perfezionamento. Lo stesso Cantone giudica il **termine di 5 anni arbitrario** e chiede una normativa per **l'attività a tempo parziale**. L'Università SG sostiene che le disposizioni transitorie debbano essere flessibili e pertinenti e che la post-qualificazione sia opportuna anche per coloro che sono attivi professionalmente da oltre cinque anni (anche SVG).

ZFH sottolinea l'importanza di garantire ai sensi del diritto transitorio la parità di trattamento tra i diplomi attuali della scuola universitaria (HAP) e quelli universitari. Anche Charta crede che il diritto transitorio debba considerare i diplomi in psicologia delle scuole universitarie professionali alla stregua di diplomi di studio a pieno titolo e non debba esigere una qualificazione supplementare.

La SGAP propone diverse modifiche. Bisognerebbe, ad esempio, precisare che per «professioni psicologiche» si intendono quelle contemplate dal campo d'applicazione della LPPsi (anche SVG, SGTA Zurigo, Istituto C.G. Jung, Charta, DaS). Inoltre, il diritto transitorio deve prevedere la possibilità di ottenere un'autorizzazione all'apertura di uno studio per l'esercizio indipendente della professione anche per chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, esercita a titolo dipendente una professione assoggettata all'obbligo del perfezionamento. Charta ribadisce che le disposizioni transitorie dell'avamprogetto possono trovare applicazione solo per quei rami e quei Cantoni che non prevedono ancora un obbligo d'autorizzazione per le professioni psicologiche. Rifacendosi alla sua proposta di rendere più flessibile l'accesso ai cicli di studio per il master in psicologia e di affidare determinate competenze al Consiglio federale, Charta propone altresì di inserire nelle disposizioni transitorie la possibilità di uno studio complementare.

GHypS imporrebbe una formazione e un perfezionamento minimi come pure un'adeguata post-qualificazione.

PSB vorrebbe che il giorno di riferimento coincidesse con la data dell'entrata in vigore delle disposizioni esecutive, del resto determinante.

Capoverso 1

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione (espressamente Università BA, SFDP, CUS, PPD, SKS, psyCH, UNIL) si dicono contrari all'autorizzazione forfetaria per coloro che esercitano da oltre cinque anni una professione psicologica senza aver seguito la necessaria formazione universitaria e il necessario perfezionamento. La disposizione implicherebbe infatti una protezione statale del titolo per sedicenti «psicologi» e ciarlatani. Per questo motivo, esigono una post-qualificazione.

L'ASPA approva questo capoverso, dato che i titolari di un diploma IAP adempirebbero i requisiti, ma esprime preoccupazione per il fatto che lo stesso ordinamento trova applicazione anche per persone con una qualificazione insufficiente.

SAGKB esige un inasprimento: le persone che non dispongono né di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione, né di una formazione universitaria in psicologia (o di una formazione presso una scuola universitaria professionale) e nemmeno di un perfezionamento riconosciuto, dovrebbero essere obbligate a seguire una post-qualificazione, a prescindere dalla durata dell'esercizio dell'attività professionale.

L'Università BA suggerisce di limitare le disposizioni transitorie alle persone che possono attestare di aver seguito una formazione universitaria in psicologia ed esercitato un'attività professionale per cinque anni.

SH auspica un chiaro disciplinamento del concetto di «professione psicologica». DaS sostituirebbe «professioni psicologiche» con «professioni psicologiche del settore della sanità indicate nella legge sulle professioni psicologiche».

Per evitare che le disposizioni transitorie vengano applicate solo per l'attività pratica (come avviene nel Cantone ZH), l'Istituto C.G. Jung raccomanda di sostituire «attività» con «attività professionale e le funzioni formative attuali» (per analogia DaS, SGTA Zurigo).

SSPP propone un'attività professionale pratica di 7 – 10 anni e chiede di vincolare l'esercizio a titolo indipendente della professione di psicoterapeuta alla conclusione di una formazione in psicoterapia.

Il PS assoggetterebbe l'esercizio della professione di cui al capoverso 1 ad un'autorizzazione cantonale. VPZ parlerebbe di «professione psicologica **senza autorizzazione cantonale**» e prescriverebbe, quale presupposto per il proseguimento dell'attività, l'ottenimento delle basi necessarie in materia di formazione universitaria in psicologia e, in particolare, di perfezionamento specifico nell'ambito della formazione continua richiesta. Vedrebbe inoltre di buon occhio un certificato da presentare alla commissione delle professioni psicologiche.

Capoverso 2

OW BS, GR, AR, ZG, AG e CDS propongono un nuovo capoverso 2, a tenore del quale le persone con un'autorizzazione cantonale valida all'esercizio della professione indipendente nel campo della psicoterapia (o della psicologia in generale: AI, NE, SZ, TI, FR) sono autorizzate a continuare ad esercitare la loro attività pur non avendo assolto la formazione e il perfezionamento previsti dalla LPPsi.

SH consiglia di adottare un regolamento in base al quale le persone che hanno ottenuto un'autorizzazione prima dell'entrata in vigore della LPPsi possano prolungarla nel giro di cinque anni alle condizioni previste.

L'ASPA approva l'ordinamento.

L'associazione studentesca psyCH ritiene che il perfezionamento dovrebbe costituire un presupposto fondamentale per l'esercizio indipendente della professione in ambito terapeutico ai sensi dell'articolo 28, a prescindere dal numero di anni in cui si è svolta una professione psicologica.

Capoverso 3

OW, ZG, BS, GR, AR e CDS propongono un nuovo capoverso 3, secondo cui devono assolvere una post-qualificazione coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge esercitano una professione psicologica indipendente da meno di cinque anni, senza aver seguito la formazione e/o il perfezionamento necessari e senza essere titolari di un'autorizzazione cantonale.

ZH e CDPE attirano l'attenzione sull'opportunità di riconoscere - in virtù del principio di equivalenza - il diploma attuale, ottenuto al termine di una formazione quadriennale presso una scuola universitaria professionale, alla stregua di attestato per la formazione universitaria necessaria ai sensi del capoverso 3. L'esigenza di una post-qualificazione dovrebbe pertanto decadere.

L'HAP respinge il capoverso, adducendo che il diritto transitorio debba riconoscere i diplomi di università e di scuole universitarie professionali riconosciute a livello federale, senza imporre una post-qualificazione (anche SBAP).

SH crede che per il corretto adempimento dei compiti da parte di coloro che operano a titolo dipendente debbano rispondere le organizzazioni per le quali lavorano.

Capoverso 4

L'HAP respinge questo capoverso, suggerendo di riconoscere ai sensi del diritto transitorio i diplomi di università e di scuole universitarie professionali riconosciute dalla Confederazione senza imporre una post-qualificazione.

La SSPP propone di ridurre il termine per la post-qualificazione da sette a 3-5 anni e chiede di definire cosa si intende per «formazione di base».

La SSPPIA approva il riconoscimento federale del titolo di perfezionamento menzionato nel capoverso, ma auspica che venga esteso a tutti gli altri titoli.

Capoverso 6

SBAP opterebbe per una formulazione positiva, evidenziando che il capoverso concerne solo l'aspetto penale ma non il permesso di usare il titolo sancito dal diritto amministrativo.

Articolo 51 Modifica del diritto vigente

VPB ritiene che l'ordinamento debba trovare applicazione per tutte le professioni sanitarie.

SH e ASPEE approvano la modifica del Codice penale (segreto professionale). La FSP ribadisce quanto sia giusto assoggettare tutti gli psicologi al segreto professionale.

L'ASP chiede di menzionare, oltre agli psicologi, anche gli psicoterapeuti. Charta vincolerebbe al segreto professionale solo le professioni psicologiche contemplate dal campo d'applicazione della LPPsi; DaS le professioni psicologiche nel settore della sanità indicate nella LPPsi. Bisognerebbe altresì indicare espressamente gli psicoterapeuti. SGTA Zurigo non userebbe il termine «psicologi» bensì «psicoterapeuti» o, dato il caso, «neuropsicologi».

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

Abbreviazione	Nome
aeon	Zentrum für Psychosynthese
AG	Consiglio di Stato del Cantone di Argovia, Aarau
AI	Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Interno
AMCS	Associazione dei medici cantonali svizzeri
AMPP	Accademia di Medicina Psicosomatica e Psicosociale
AR	Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Esterno
ASA	Associazione svizzera d'assicurazioni
ASM	Associazione svizzera dei magistrati
ASNP	Associazione Svizzera delle Neuropsicologhe e dei Neuropsicologi
ASOSP	Associazione svizzera per l'orientamento scolastico e professionale
ASP	Associazione svizzera degli psicoterapeuti
ASPA	Associazione professionale Svizzera della Psicologia Applicata
ASPC	Associazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi Clinici
ASPEE	Associazione Svizzera di Psicologia dell'Età Evolutiva
ASREEP	Association Suisse Romande de l'Ecole Europeenne de Psychanalyse
ATPP	Associazione ticinese psicologi e psicoterapeuti
AvenirSocial	AvenirSocial, Professionisti lavoro sociale Svizzera
BE	Consiglio di Stato del Cantone di Berna
BL	Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città
CCSUP	Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
CDS	Conferenza dei direttori cantonali della sanità
Centre patronal	Centre Patronal, Paudex (Centro padronale vodese)
Charta	Schweizer Charta für Psychotherapie / Charte suisse pour la psychotérapie
CIC	Centre intercantonal d'information sur les croyances
CMB	Collegio di medicina di base
Coraasp	Coordination Romande des Associations d'Action pour la Santé Psychique
CRUS	Conferenza dei rettori delle università svizzere
CUS	Conferenza universitaria svizzera
DaS	Daseinsanalytisches Seminar
DFI	Dipartimento federale dell'interno
EBI	Eric Berne Institut Zürich, Institut für angewandte Transaktionsanalyse
EFPP	European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (Federazione Europea di Psicoterapia Psicoanalitica nel Settore Pubblico)
FER	Fédération des Entreprises Romandes
FG POP	Forschungsgesellschaft für Prozessorientierte Psychologie
FHSO	Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz
FMH	Federazione svizzera dei medici
FR	Consiglio di Stato del Cantone di Friburgo
FSP	Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi
GE	Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra
GHypS	Gesellschaft für klinische Hypnose Schweiz

Abbreviazione	Nome
GIR	Groupe Intercantonal Romand et tessinois
GL	Consiglio di Stato del Cantone di Glarona
GR	Consiglio di Stato del Cantone dei Grigioni
H+	H+ Gli Ospedali Svizzeri
HAP	Hochschule für Angewandte Psychologie (Scuola superiore di psicologia applicata di Zurigo)
IBP	IBP-Institut, Integrative Körperpsychotherapie
IEF	Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung
IfP	Institut für Psychoanalyse
Istituto C.G. Jung	C. G. Jung-Institut
Istituto di logopedia	Institut für Logotherapie und Existenzanalyse nach V. Frankl
Istituto Szondi	Stiftung Szondi-Institut
JU	Consiglio di Stato del Cantone del Giura
KJF	Institut für Kinder-, Jugendlichen- und Familientherapie, Lucerna
LU	Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone di Lucerna
NE	Consiglio di Stato del Cantone di Neuchâtel
NW	Consiglio di Stato del Cantone di Nidvaldo
OW	Dipartimento della sicurezza e della sanità del Cantone di Obvaldo
PCS	Partito cristiano sociale svizzero
PLR	Partito liberale-radical svizzero
PLS	Partito liberale svizzero
PPD	Partito popolare democratico svizzero
Pro Mente Ginevra	Pro Mente Sana, Ginevra
Pro Mente Sana Zurigo	Pro Mente Sana, Zurigo
PS	Partito socialista svizzero
PSB	Psychoanalytisches Seminar Bern
psyCH	Associazione svizzera degli studenti di psicologia
PSZ	Psychoanalytisches Seminar Zürich
SAGKB	Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Katathymes Bilderleben
santésuisse	Santésuisse, associazione degli assicuratori malattia svizzeri
SASP	Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie
SFDP	Schweiz. Fachverband für daseinsanalytische Psychotherapie
SG	Consiglio di Stato del Cantone di San Gallo
SGAOP	Schweiz. Gesellschaft für Arbeits- und Organisationspsychologie
SGAP	Società Svizzera di Psicologia Analitica
SGFBL	Schweiz. Gesellschaft für Fachpsychologie in Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
SGIPA	Schweiz. Gesellschaft für Individualpsychologie nach Alfred Adler
SGP	Società Svizzera di Psicologia
SGTA Zurigo	Schweiz. Gesellschaft für Transaktionsanalyse, Zurigo
SGTA Baar	Schweiz. Schweiz. Gesellschaft für Transaktionsanalyse, Baar
SGST	Schweiz. Gesellschaft für Schicksalsanalytische Therapie
SH	Consiglio di Stato del Cantone di Sciaffusa
SIKOP	Schweizer Institut für Körperorientierte Psychotherapie
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz (Fondazione per la tutela dei consumatori)

Abbreviazione	Nome
SO	Consiglio di Stato del Cantone di Soletta
SPCP	Società Svizzera per l'approccio e la psicoterapia centrata sulla persona
SPK	Schweiz. Gesellschaft der PsychotherapeutInnen für Kinder und Jugendliche
SSIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio
SSPL	Società Svizzera di Psicologia Legale
SSPP	Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia
SSPIIA	Società Svizzera di Psichiatria Infantile e dell'Adolescenza e Psicoterapia
SSPS	Società Svizzera di Psichiatria Sociale
SST	Società Svizzera di Terapia e consulenza sistemica, Sezione lavoro sociale
SSTCC	Società Svizzera di Terapia Comportamentale e Cognitiva
SST-P	Società Svizzera di Terapia e consulenza sistemica, Sezione psicologia
SVG	Schweizer Verein für Gestalttherapie und Integrative Therapie
SZ	Consiglio di Stato del Cantone di Svitto
TF	Tribunale federale svizzero, Losanna
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni, Lucerna
TG	Consiglio di Stato del Cantone di Turgovia
TI	Consiglio di Stato del Cantone Ticino
UDC	Unione democratica di centro
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
UNIL	Università di Losanna, Istituto di Psicologia
Università di BE	Università di Berna, Istituto di Psicologia
Università di BE	Università di Berna, Rettorato
Università di BS	Università di Basilea, Facoltà di Psicologia
Università di BS	Università di Basilea, Istituto di Psicologia
Università di FR	Università di Friburgo, Dipartimento di Psicologia
Università di GE	Università di Ginevra, Segretario generale
Università di SG	Università di San Gallo, Cattedra di Psicologia delle organizzazioni
Università di ZH	Università di Zurigo, Istituto di Psicologia
Università di ZH	Università di Zurigo, Istituto di Psicologia, Psicologia geriatrica
UR	Consiglio di Stato del Cantone di Uri
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
VD	Consiglio di Stato del Cantone di Vaud
VEF	Verein für Ehe- und Familienberatung/-therapie
VfV	Schweiz. Vereinigung für Verkehrspsychologie
vipp	Verband der Innerschweizer Psychologinnen und Psychologen
vKJp	Schweiz. Vereinigung für Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie
VPB	Verband der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten beider Basel
VPZ	Verband PsychotherapeutInnen Zentralschweiz
VS	Consiglio di Stato del Cantone di Vallese
ZFH	Zürcher Fachhochschule
ZG	Consiglio di Stato del Cantone di Zugo
ZH	Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo
ZüPP	Kantonalverband der Zürcher Psychologinnen und Psychologen

Statistica

Pareri richiesti	inviati	inoltrati
1. Governi cantonali e organizzazioni intercantionali		
1.1 Governi cantonali	26	26
1.2 Principato del Liechtenstein	1	0
1.3 Organizzazioni intercantionali	4	4
2. Partiti politici	16	6
3. Federazioni e associazioni dell'economia	9	2
4. Tribunali federali	2	2
5. Altre organizzazioni e cerchie interessate	92	64
Totale	150	104
Altri pareri inoltrati:		
- altre organizzazioni e istituzioni		24
Totale dei pareri inoltrati		128

Liste der Vernehmlassungsadressatinnen/-adressaten/Liste des destinataires/Elenco dei destinatari

1. Kantonsregierungen und interkantonale Organisationen/ Gouvernements cantonaux et organisations intercantionales/ Governi cantonali e organizzazioni intercantionali

- Kantonsregierungen / Gouvernements cantonaux / Governi cantonali
- Regierung des Fürstentums Liechtenstein / Gouvernement de la principauté du Liechtenstein / Governo del Principato del Liechtenstein
- Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS) / Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten / Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS)
- Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)/ Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) / Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
- Schweizerische Konferenz der kant. Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK)/ Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) / Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS)
- Schweizerische Universitätskonferenz (SUK) / Conférence universitaire suisse (CUS) / Conferenza universitaria svizzera (CUS)

2. Politische Parteien/Partis politiques/Partiti politici

- Alternative Liste
- Christlichdemokratische Volkspartei / Parti démocrate-chrétien suisse / Partito popolare democratico svizzero
- Christlich-Soziale Partei / Parti chrétien-social suisse / Partito cristiano-sociale
- Eidgenössisch-Demokratische Union / Unione democratica federale
- Evangelische Volkspartei / Parti évangélique de la suisse / Partito evangelico svizzero
- Freisinnig-Demokratische Partei / Parti radical-démocratique suisse / Partito liberale-radicale svizzero
- Grüne Partei / Parti écologiste suisse / I Verdi
- Grünes Bündnis
- Lega dei Ticinesi
- Liberale Partei / Parti libéral suisse / Partito liberale svizzero
- Partei der Arbeit / Parti suisse du travail / Partito del lavoro
- Schweizer Demokraten / Démocrates suisses / Democratici Svizzeri
- Schweizerische Volkspartei / Union démocratique du centre / Unione democratica di centro
- Solidarités / Alliance de Gauche
- Sozialdemokratische Partei / Parti socialiste suisse / Partito socialista svizzero
- Sozialistisch Grüne Alternative Zug

3. Spitzenverbände der Wirtschaft / Associations faitières de l'economie / Federazioni centrali dell'economia

- Economiesuisse / Verband der Schweizer Unternehmen / Fédération des entreprises suisses / Federazione delle imprese svizzere / Swiss business federation
- Kaufmännischer Verband Schweiz / Société suisse des employés de commerce / Società svizzera degli impiegati di commercio
- Schweizerische Bankiervereinigung / Association suisse des banquiers / Associazione svizzera dei banchieri / Swiss Bankers Association
- Schweizerischer Arbeitgeberverband / Union patronale suisse / Unione svizzera degli imprenditori
- Schweizerischer Bauernverband / Union suisse des paysans / Unione svizzera dei contadini
- Schweizerischer Gewerbeverband / Union suisse des arts et métiers / Unione svizzera delle arti e mestieri
- Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera

- Travail.Suisse
- Vereinigung Schweiz. Angestelltenverbände

4. Bundesgerichte / Tribunaux fédéraux / Tribunali federali

- Schweizerisches Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale
- Eidgenössisches Versicherungsgericht / Tribunal fédéral des assurances / Tribunale federale delle assicurazioni

5. Übrige Organisationen und interessierte Kreise/ Autres organisations et milieux intéressés/ Altre organizzazioni e cerchie interessate

- Akademie für psychosomatische- und psychosoziale-Medizin (APPM) / Académie pour la Médecine Psychosomatique et Psychosociale (AMPP)/ Accademia di Medicina Psicosomatica e Psicosociale (AMPP)
- Association romande de conseil en orientation scolaire et professionnelle (ARCOSP)
- Association Suisse Romande de l'Ecole Européenne de Psychoanalyse (ASREEP)
- Ausbildungsinstitut für Gesprächspsychotherapie - Focusing - Körperpsychotherapie (GFK)
- Bio-Analytica AG (FAMH)
- C.G. Jung-Institut
- Dachverband Schweizerischer Patientenstellen (DVSP)
- European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (EFPP) / Federazione Europea di Psicoterapia Psicoanalitica nel Settore Pubblico
- Föderatio Medicorum Helveticorum (FMH) / Federazione dei medici svizzeri (FMH)
- Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen / Fédération Suisse des Psychologues (FSP) / Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP)
- Foederatio Medicorum Psychiatricorum et Psychotherapeuticorum (FMPP) / Federazione dei medici psichiatri e psicoterapeuti della Svizzera (FMPP)
- Forschungsgesellschaft für Prozessorientierte Psychologie (POP)
- Gesellschaft für Klinische Hypnose Schweiz (GhypS) / Société d'Hypnose Clinique Suisse (SHypS)
- Groupement intercantonal des psychologues romands et tessinois (GIR)
- Hochschule für Angewandte Psychologie (HAP) / Scuola superiore di psicologia applicata di Zurigo
- Institut für Arbeitspsychologie der ETH Zürich
- Institut für Ausbildung in humanistischer Psychotherapie (AHP)
- Institut für Logotherapie und Existenzanalyse (ILOGO)
- Institut für Psychoanalyse (IfP)
- Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung (IEF)
- Kammer der Schweiz. Gesellschaft für Daseinsanalyse (SGDA)
- Kollegium für Hausarztmedizin (KHM) / Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR) / Collegio di medicina di base (CMB)
- Konferenz der Direktoren und Direktorinnen der Institute für Psychologie in der Schweiz (KDIPS) / Conférence des Directeurs des Instituts de Psychologie de la Suisse (CDIPS)
- Konferenz der Fachhochschulen der Schweiz (KFH) / Conférence suisse des Hautes Ecoles Spécialisées (CSHES) / Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali (CSSUP)
- Konferenz der Kant. Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren / Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) / Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP)
- Lehrstuhl für Organisationspsychologie der Universität St. Gallen
- Pro Mente Sana
- Psychiatrische Universitätsklinik Zürich
- Psychoanalytisches Seminar Zürich (PSZ)
- Psychodrama Helvetia (PDH)
- Psychologensektion Schweiz. Fachverband für Daseinsanalytische Psychotherapie (SFDP)
- PsychologInnensektion der Schweiz. Ärzte- und Psychotherapeuten-Gesellschaft für Autogenes Training u. verwandte Verfahren (SGAT)
- Psychologisches Institut der Universität Zürich / Istituto di psicologia dell'Università di Zurigo
- Santésuisse
- Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Kathathymen Bilderleben (SAGKB)
- Schweizer Charta für Psychotherapie / Charta suisse pour la psychothérapie

- Schweizer Institut für Körperorientierte Psychotherapie (SIKOP)
- Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Verband (SPV) / Association Suisse des Psychothérapeutes (ASP) / Associazione svizzera degli psicoterapeuti (ASP)
- Schweizer Verein für Gestalttherapie und Integrative Therapie (SVG)
- Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Patienteninteressen (SAPI)
- Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie (SASP) / Association suisse de psychologie du sport (asps)
- Schweizerische Ärztesgesellschaft für Psychotherapie
- Schweizerische Fachgesellschaft für Geriatrie (SFGG) / Société Professionnelle Suisse de Gériatrie (SPSG) / Società professionale svizzera di geriatria (SPSG)
- Schweizerische Gesellschaft der Psychotherapeuten für Kinder und Jugendliche (SPK)
- Schweizerische Gesellschaft für Alterspsychiatrie (SGAP) / Société suisse de psychiatrie gériatrique (SSPG)
- Schweizerische Gesellschaft für analytische Psychologie (SGfAP)
- Schweizerische Gesellschaft für Arbeits- und Organisationspsychologie (SGAOP) / Société Suisse de Psychologie du Travail et des Organisations (SSPTO)
- Schweizerische Gesellschaft für Bioenergetische Analyse und Therapie (SGBAT)
- Schweizerische Gesellschaft für Fachpsychologie in Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (SGFBL)
- Schweizerische Gesellschaft für Gerontologie (SGG) / Société Suisse de Gériologie (SSG) / Società Svizzera di Gerontologia (SSG)
- Schweizerische Gesellschaft für Gesprächspsychotherapie und personenzentrierte Beratung (SGGT) / Société Suisse pour l'approche et la psychothérapie centrées sur la personne (SPCP)
- Schweizerische Gesellschaft für Gesundheitspsychologie (SGGPsy)
- Schweizerische Gesellschaft für Individualpsychologie nach Alfred Adler (SGIPA)
- Schweizerische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (SGKJPP) / Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie d'enfants et d'adolescents (SSPPEA)
- Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGP) / Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie (SSPP) / Società svizzera di Psichiatria e Psicoterapia (SSPP)
- Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) / Société suisse de Psychanalyse (SSPsa)
- Schweizerische Gesellschaft für Psychologie (SGP) / Société Suisse de Psychologie (SSP) / Società svizzera di Psicologia
- Schweizerische Gesellschaft für Rechtspsychologie (SGRP) / Société Suisse de Psychologie Légale (SSPL) / Società Svizzera di Psicologia Legale (SSPL)
- Schweizerische Gesellschaft für Schicksalanalytische Therapie (SGST)
- Schweizerische Gesellschaft für Sozialpsychiatrie (SGSP) / Société Suisse de Psychiatrie Sociale (SSPS) / Società Svizzera di Psichiatria Sociale (SSPS)
- Schweizerische Gesellschaft für Systemische Therapie und Beratung (SGS) / Société Suisse de Thérapie et consultation Systémique (SSTS) / Società Svizzera di Terapia e consulenza Sistemica (SSTS)
- Schweizerische Gesellschaft für Transaktionsanalyse (SGTA)
- Schweizerische Gesellschaft für Verhaltens- und Kognitive Therapie (SGVT) / Société Suisse de Thérapie Comportementale et Cognitive (SSTCC) / Società Svizzera di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SSTCC)
- Schweizerische Vereinigung der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen (SVNP) / Association Suisse des Neuropsychologues (ASNP) / Associazione Svizzera delle Neuropsicologhe e dei Neuropsicologi (ASNP)
- Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter (SVR) / Association suisse des Magistrats de l'ordre judiciaire (ASM) / Associazione svizzera dei magistrati (ASM)
- Schweizerische Vereinigung für Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie (VKJP)
- Schweizerische Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie (SKJP) / Associazione Svizzera di Psicologia dell'Età Evolutiva (ASPEE)
- Schweizerische Vereinigung für Verkehrspsychologie (VFV) / Société Suisse de Psychologie de la Circulation (SPC)
- Schweizerische Vereinigung Klinischer Psychologinnen und Psychologen (SVKP) / Association Suisse des Psychologues Cliniciens et Cliniciennes (ASPC) / Associazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi Clinici (ASPC)
- Schweizerischer Berufsverband für Angewandte Psychologie (SBAP) / Association Professionnelle Suisse de Psychologie Appliquée / Associazione Professionale Svizzera della Psicologia Applicata (ASPA)

- Schweizerischer Dachverband für Mediation (SDM) / Fédération Suisse des Associations de Médiation (FSM) / Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione (FSM)
- Schweizerischer Verband Freier Berufe (SVFB) / Union suisse des professions libérales (USPL)
- Schweizerischer Verband für Berufsberatung (SVB) / Association suisse pour l'orientation scolaire et professionnelle (ASOSP) / Associazione svizzera per l'orientamento scolastico e professionale (ASOSP)
- Sektion PsychologInnen der Schweiz. Gesellschaft für Verhaltens- und Kognitive-Therapie
- Sozialdirektorenkonferenz (SODK)/ Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
- Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) / Fondazione per la tutela dei consumatori
- Stiftung Schweiz. Patienten- und Versicherten-Organisationen (SPO) / Organisation Suisse des Patients (OSP) / Organizzazione svizzera dei pazienti
- Studentischer Dachverband psychologie schweiz (psyCH) / Association suisse des étudiants en psychologie / Associazione svizzera degli studenti di psicologia (psyCH)
- Szondi-Institut
- Universitäre Psychiatrische Dienste Bern
- Università di Basilea – Istituto di psicologia
- Università di Berna – Istituto di psicologia
- Università di Zurigo – Istituto di psicologia
- Università di Friburgo – Istituto di psicologia
- Università di Ginevra
- Università di Losanna – Istituto di psicologia
- Università di Neuchâtel
- Verband der PsychotherapeutInnen Zentralschweiz (VPZ)
- Verband der Schweizerischen Assistenz- und Oberärzte/ -ärztinnen (VSAO) / Association suisse des médecins-assistant(e)s et chefs de clinique (ASMAC)/ Associazione Svizzera dei medici assistenti e dei capi clinica (ASMAC)
- Vereinigung der Kantonsärzte und Kantonsärztinnen in der Schweiz (VKS) / Associazione dei medici cantonali della Svizzera (AMCS)
- Vereinigung der Kinder- und Jugendpsychologinnen und -psychologen der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein (OLKJP)
- Zürcher Fachhochschule (ZFH)